



LILIANA CILIBERTI

DSA e EMFA: speciale responsabilità delle piattaforme online e tutela della libertà dei media

Il margine di discrezionalità che viene lasciato alle piattaforme online di dimensioni molto grandi nei confronti dei servizi di media presenti sui loro servizi è troppo ampio e solleva preoccupazioni. Tali preoccupazioni non sono superate dalla previsione del cd. *media privilege*, e cioè dall'obbligo a carico delle piattaforme di una previa interlocuzione con gli editori dei servizi di media prima di procedere all'applicazione di qualsiasi limitazione, dal momento che il *media privilege* è soggetto ad alcune importanti deroghe. Il presente contributo ha l'obiettivo di fornire riflessioni a sostegno di un'interpretazione restrittiva di tali deroghe. Un celere intervento da parte delle istituzioni, nazionali ed europee, che precisi i margini di intervento delle piattaforme nei confronti dei servizi degli editori di media, potrebbe evitare quella sorta di delega alle piattaforme di poteri pubblici che il nuovo contesto normativo sembrerebbe avallare.

*Libertà e pluralismo dei media – Indipendenza editoriale – Media privilege – Principio di legalità
Delega di poteri*

DSA and EMFA: special responsibility for online platforms and safeguarding media freedom

The margin of discretion granted to very large online platforms with respect to media services available on their platforms is excessively broad and raises concerns. These concerns are not alleviated by the so-called media privilege, which requires platforms to engage in prior consultation with media service providers before applying any limitations, as this privilege is subject to many significant exceptions. My written contribution aims to provide some thoughts on a restrictive interpretation of these exceptions. A prompt intervention by national and European institutions to clarify the scope of platforms' actions towards media service providers could prevent a sort of delegation of public powers to the platforms that the new regulatory framework seems to endorse.

*Media freedom and pluralism – Editorial independence – Media privilege – Principle of legality
Delegation of powers*

L'Autrice è consulente legale e cultrice della materia del Corso "Informazione, diritti e mercati digitali", Laurea magistrale di Comunicazione pubblica e d'impresa, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano

Questo contributo fa parte della sezione monografica *EMFA under the spotlight: towards a common regulatory framework to foster media pluralism?* a cura di Elda Brogi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli obiettivi dell’EMFA e il suo art. 18. – 2.1. *La procedura ex ante e ex post del media privilege*. – 2.2. *I diritti fondamentali dei fornitori di servizi di media*. – 3. I servizi di media. – 4. Le piattaforme online e le piattaforme televisive. – 5. Analisi delle norme e dei loro rapporti. – 5.1. *Gli artt. 28, 34 e 35 del DSA*. – 5.2. *L’art. 28 ter della Direttiva SMA*. – 5.3. *Gli obblighi relativi ai contenuti illegali*. – 5.4. *Il rapporto tra DSA e EMFA*. – 5.5. *La Direttiva SMA e l’EMFA*. – 6. La speciale responsabilità dei fornitori di VLOP. – 7. Conclusioni.

1. Premessa

L’oggetto della presente analisi riguarda l’art. 18, par. 4, ult. co. dello European Media Freedom Act¹ che prevede le ipotesi di inapplicabilità del cd. *media privilege*, e cioè dell’obbligo di previo contraddittorio tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e fornitori di servizi di media, nel caso in cui i primi «sospendono la fornitura dei propri servizi in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media o limitano la visibilità di tali contenuti conformemente ai loro obblighi

a norma degli articoli 28, 34 e 35 del Regolamento (UE) 2022/2065 e dell’articolo 28 *ter* della direttiva 2010/13/UE, o agli obblighi relativi ai contenuti illegali che incombono loro in forza del diritto dell’Unione»².

Ai sensi dell’EMFA, il “*media privilege*”, noto anche come “*esenzione media*”, consiste in una procedura di garanzia a tutela dei Servizi di Media (MS – *Media Service*) che impedisce ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP – *Very Large Online Platform*)³ di

1. Regolamento (UE) [2024/1083](#) dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media). In questo contributo, il Regolamento sarà indicato anche con l’acronimo “EMFA” (*European Media Freedom ACT*). L’altro regolamento europeo oggetto di analisi in questo contributo è il Regolamento (UE) [2022/2065](#) del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), che sarà indicato di seguito anche con l’acronimo “DSA” (*Digital Services Act*).
2. L’art. 18, par. 4, co. 1-2 dell’EMFA prevede che «Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che intenda adottare la decisione di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media [...] o la decisione di limitare la visibilità di tali contenuti, sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, provvede, prima che tale decisione di sospendere o limitare la visibilità abbia effetto, a: a) comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione [...]; e b) dare al fornitore di servizi di media la possibilità di rispondere alla motivazione [...] entro 24 ore [...] o, in caso di crisi [...], entro un termine più breve [...]. Se, a seguito o in assenza di una risposta [...] decide di sospendere o limitare la visibilità, ne informa senza indebito ritardo il fornitore di servizi di media interessato.». Seguono a tali previsioni quelle di cui all’ultimo capoverso, riportate nel testo di questo contributo.
3. Ai sensi del DSA, *Very Large Online Platform* sono le piattaforme online «che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni [...]» (art. 33, par. 1). In considerazione del loro ruolo specifico, portata più ampia e impatto maggiore, sono previsti obblighi supplementari rispetto a quelli applicabili a qualsiasi fornitore di servizi intermediari (artt. 11-15 del DSA), di memorizzazione (artt.

interferire *inaudita altera parte* (appunto, senza contraddittorio) con i contenuti dei fornitori di MS (MSP – *Media Service Provider*)⁴ che gli stessi fornitori di VLOP (VLOPP – *VLOP Provider*) dovessero ritenere in contrasto con le loro condizioni generali.

Infatti, si richiede un'interazione con i MSP prima che la decisione dei VLOPP «di sospendere o limitare la visibilità abbia effetto»⁵.

Il *media privilege* è accompagnato da alcune garanzie di trasparenza e da meccanismi di reclamo attivabili dai MSP “qualificati” ai sensi dell'art. 18⁶.

Nel corso di questa analisi verranno esaminate le norme rilevanti e il rapporto tra di esse, considerando l'obiettivo dell'EMFA di rafforzare l'indipendenza e l'autonomia editoriale dei MSP rispetto a qualsiasi interferenza illegittima, sia essa esercitata da un potere pubblico o privato, e alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”)⁷, che espressamente include la libertà e l'indipendenza dei media tra i suoi diritti fondamentali⁸ e che prevede che «Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla [...] Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà»⁹.

L'obiettivo è comprendere se vi sia una lettura delle norme che salvaguardi concretamente il *media privilege* voluto dall'EMFA.

Nell'ambito delle considerazioni che verranno svolte, si terrà conto anche dell'esperienza nazionale dei Servizi di Media Audiovisivi (da intendersi come inclusivi dei Servizi di Media solo audio)¹⁰ (SMA) con particolare riferimento alla loro relazione con le piattaforme televisive. Infatti, in tale pluriennale esperienza si sono posti problemi di fondo che si ripropongono ora, e cioè la necessità di preservare l'autonomia degli editori rispetto a soggetti “intermediari”.

Questa esperienza dimostra che, con l'introduzione delle tecnologie digitali di trasmissione, che hanno ampliato la diffusione e l'accessibilità ai SMA¹¹, nonché il numero di attori coinvolti (tra cui piattaforme televisive, operatori di rete, fornitori di servizi di accesso condizionato e editori televisivi), il mantenimento della distinzione dei rispettivi ruoli, e in particolare dell'autonomia editoriale dei media rispetto agli altri attori, non solo non ha portato al fallimento del sistema, ma ha piuttosto favorito il pluralismo dei servizi di media audiovisivi.

Il successo di tale modello è da ricondurre alle prescrizioni normative e alle garanzie

16-17 del DSA), di piattaforme online (artt. 19-28 e, nel caso consentano la conclusione di contratti a distanza, artt. 29-32 del DSA).

4. Per la definizione di Fornitori di Servizi di Media, ai sensi dell'EMFA, si veda successivo paragrafo 3.

5. Art. 18, par. 4, dell'EMFA.

6. V. *infra* paragrafo 2.1.

7. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in G.U.C.E. del 18 dicembre 2000/C, 364/01.

8. In base all'art. 51, par. 1, della Carta, le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, nonché gli Stati membri rispettano i diritti e osservano i principi, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e sussidiarietà. (V. a riguardo, CAVASINO 2020, p. 567). Sulla diversa “portata” degli effetti dei diritti e dei principi della Carta v. *infra* nota 73.

9. Art. 52 della Carta.

10. La Direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi non si occupa dei servizi di media solo audio, mentre a livello nazionale la disciplina applicabile ai SMA potrebbe essere estesa a questi ultimi servizi. V. il d.lgs. 25 marzo 2024, n. 50 che include i servizi radiofonici nella nozione di “fornitore di servizio di media audiovisivo” (art. 3, co. 1, lett. d)).

11. Si pensi ai canali televisivi *all news* che sono sviluppati grazie alle opportunità offerte dalle tecniche digitali di trasmissione, quali ad esempio Sky TG24, RAI News, TGCOM24 HD, CNN.

regolamentari¹² applicabili ai SMA, quali unici e soli soggetti responsabili dei contenuti dagli stessi selezionati e organizzati in un palinsesto televisivo o in un catalogo¹³.

Si tratta di norme che tutelano la collettività e l'individuo e che, al contempo, preservano l'autonomia e l'indipendenza editoriale¹⁴.

Tali prescrizioni e garanzie sono quelle sostanzialmente richieste ai sensi dell'art. 18, par. 1 lett. d) dell'EMFA¹⁵ per la qualificazione di un MSP ai fini del beneficio del "*media privilege*", e la loro eventuale assenza in uno Stato membro comporta

l'inapplicabilità del *media privilege* ai MSP soggetti alla sua giurisdizione¹⁶.

In sintesi, il *media privilege*, così come disciplinato nell'EMFA, ossia la temporanea sospensione delle attività di rimozione o di limitazione della visibilità di contenuti da parte dei VLOPP, rappresenta la misura minima necessaria per la salvaguardia dei MSP "qualificati", anche alla luce del principio di legalità sancito dalla Carta.

Rimetterlo in discussione in sede di interpretazione ed applicazione dell'art. 18, par. 4, ult. co. dell'EMFA, potrebbe rischiare di porre di fatto nel

12. Il termine "regolamentari" si riferisce non solo alla normativa di settore, ma anche alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione, in conformità alla lett. d, par. 1, dell'art. 18 dell'EMFA. La formulazione di quest'ultimo articolo è volutamente ampia, considerando che, ad esempio in Italia, le pubblicazioni giornalistiche di un editore che non sono incluse in un servizio di media audiovisivo non sono necessariamente soggette alla regolamentazione di Autorità di settore, bensì a quella di organismi professionali.

13. In Italia, la disciplina di settore applicabile ai SMA è quella contenuta nel Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato approvato con d.lgs. 208/2021, come modificato dal d.lgs. 50/2024 ("TUSMA"). Al TUSMA si aggiungono le regolamentazioni dettate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCOM"), nonché i codici di coregolamentazione e autoregolamentazione previsti dallo stesso TUSMA o dalla regolamentazione AGCOM. Su tali codici, v. CILIBERTI-SANFILIPPO 2024, p. 57 ss. Potrebbe, inoltre, ritenersi ancora applicabile l'art. 30 della l. 6 agosto 1990, n. 223 (sentenza 22 giugno – 12 luglio 2021, n. 150). Per la disciplina sugli editori di prodotti giornalistici, v. la legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, nonché il «Testo unico dei doveri del giornalista», del 22 gennaio 2019. Ove questi ultimi siano fornitori di SMA si applicano anche le norme del TUSMA. Inoltre, rilevano le norme del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali e il Codice Privacy di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché quelle regolanti fattispecie di reato. Per un elenco delle fattispecie di reato attinenti alla professione giornalistica, v. il sito dell'Ordine dei giornalisti – Consiglio nazionale. V. anche CUNIBERTI 2017; MALAVENDA-MELZI D'ERIL-VIGEVANI 2012.

14. Il fornitore di SMA è individuato proprio per la sua responsabilità editoriale nella selezione dei singoli contenuti e la loro organizzazione in un palinsesto televisivo o in un catalogo. V. successivo paragrafo 3. L'autonomia editoriale risalta nelle norme sulla sponsorizzazione (art 46, co. 1, lett. a del TUSMA), nonché in quelle sul *product placement* (art. 48, co. 3, lett. a del TUSMA).

15. Si prevede, infatti, che il beneficio del *media privilege* richiede, tra le altre cose, la dichiarazione da parte dei MSP «che sono soggetti a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri e alla supervisione di un'autorità o di un organismo competente nazionale di regolamentazione, o aderiscono a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali, ampiamente riconosciuto e accettato nel pertinente settore dei media in uno o più Stati membri» (art. 18, par. 1, lett. d, dell'EMFA). Tale dichiarazione è particolarmente rilevante tanto che «In caso di ragionevole dubbio circa la conformità del fornitore di servizi di media al primo comma, lettera d), il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi chiede conferma in merito all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione competente o al pertinente meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione». (art. 18, par. 1, ult. co., dell'EMFA).

16. In base all'art. 18, par. 1, dell'EMFA, i VLOPP devono mettere a disposizione una funzionalità che consenta ai destinatari dei loro servizi di dichiarare, oltre quanto indicato *supra* nella nota 15: «(e) [...] che non forniscono contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale senza sottoporre tali contenuti al riesame umano e al controllo editoriale; (f) [...] la ragione sociale e i dati di contatto [...]; e (g) [...] i dati di contatto delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione competenti o dei rappresentanti dei meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione [...]».

nulla l'esenzione prevista da questo stesso Regolamento per i MSP. Infatti, a fronte di limitazioni indebite dei contenuti di un MSP da parte di una piattaforma online, le procedure *ex post* previste dall'art. 18 dell'EMFA¹⁷ non sarebbero sufficienti a garantire il rispetto della libertà editoriale dei MSP, considerata la natura delle informazioni che sono soggette ad una rapida obsolescenza¹⁸.

La soluzione a tale questione dovrebbe consistere in un'interpretazione restrittiva delle regole che derogano al *media privilege*, anche mediante il coordinamento delle norme in campo.

Pertanto, se le deroghe non fossero interpretate ed applicate in modo restrittivo e i MSP fossero esposti a condotte discrezionali dei VLOPP in esito ad un sistema interno di autoregolamentazione consentito dallo stesso DSA, potrebbero porsi dubbi di legittimità dell'EMFA e del DSA, data la natura ampia e incerta dei criteri applicabili alle attività

dei VLOPP ai sensi di tali regolamenti europei e visto il "ruolo unico" riconosciuto ai MSP.

Inoltre, sempre in ragione di tale ruolo unico dei MSP, sui VLOPP dovrebbe gravare una speciale responsabilità nello svolgimento delle loro attività nei confronti di tali soggetti in applicazione degli artt. 28, 34 e 35 del DSA e dell'art. 28 *ter* della Direttiva SMA¹⁹, nonché più in generale in esecuzione dei loro obblighi, ai sensi del diritto dell'Unione, rispetto ai presunti contenuti illegali diffusi attraverso MS. In questo senso, ci si potrebbe chiedere se gli obblighi di buona fede e diligenza a carico dei VLOPP²⁰ possano richiedere la predisposizione, da parte degli stessi, di procedure che implicino verifiche e attività di coordinamento con le pertinenti Autorità e gli organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione dei MS o comunque precisazioni in merito al loro campo di azione, al fine di ridurre i rischi di possibili impatti negativi delle loro decisioni sulla libertà dei MS²¹.

17. V. parr. 5 (obbligo di gestione prioritaria e senza indebito ritardo dei reclami dei MSP), 6 (obbligo di avviare dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta), 7 (mediazione e risoluzione extragiudiziale delle controversie).

18. CERRINA FERONI 2024 osserva che «nel mondo dell'informazione il fattore temporale è essenziale in quanto una notizia che ha valore oggi potrebbe non averne più alcuno l'indomani», come riconosciuto dalla Corte EDU: «le notizie sono un bene deperibile e ritardarne la pubblicazione, anche per un breve periodo, può privarle di tutto il loro valore e interesse» (*Observer e Guardian c. Regno Unito*, ric. n. 13585/88, 26 novembre 1991, § 60).

19. Direttiva (UE) 2018/1808 del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (in questo contributo, definita anche "Direttiva SMA").

20. Considerando 2, 26, 40, 41, 76, 86, 103, 109 e artt. 14 e 34 del DSA.

21. V. il considerando 50 dell'EMFA che sottolinea l'importanza di tenere conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il DSA, qualora il VLOPP ritenga che i contenuti forniti da un MSP siano incompatibili con i suoi termini e condizioni. V. anche considerando 86 del DSA sull'obbligo dei VLOPP di rispettare i diritti fondamentali quando adottano le misure necessarie per attenuare i rischi sistemici. Tali misure «dovrebbero essere proporzionate [...], tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi su tali diritti fondamentali. Tali fornitori dovrebbero prestare particolare attenzione all'impatto sulla libertà di espressione». Per completezza, si osserva che il testo dell'art. 18 dell'EMFA non reca l'emendamento proposto dal Parlamento europeo, e cioè la previsione secondo cui se dopo l'interlocuzione con il MS il VLOPP ritiene «che il servizio di media [...] sia incompatibile con i propri termini e condizioni, può deferire il caso alla pertinente autorità o al pertinente organismo nazionale di regolamentazione competente o all'organismo del meccanismo di autoregolamentazione o di coregolamentazione interessato» (v. Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 ottobre 2023, OJ C, C/2024/1196, 23 febbraio 2024). ERGA (*European Regulators Group for Audiovisual Media Services*) osserva, da un lato, che richiedere alle Autorità nazionali di valutare le condizioni generali delle VLOPP potrebbe eccedere il loro mandato; dall'altro, accoglie positivamente «the involvement of the NRAs for the protection of media service providers from unjustified content moderation decisions by platforms [...]» (v. ERGA recommendations for EMFA trilogues (October 2023), nel commento all'art. 17, lett. H)).

Un approccio interpretativo diverso rischierebbe non solo di compromettere diritti fondamentali della Carta, ma anche di trasferire a soggetti privati competenze e poteri che, con riguardo ai MSP, dovrebbero tendenzialmente rimanere in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione e agli organismi nazionali di autoregolamentazione e coregolamentazione.

Le competenze di tali Autorità ed organismi dovrebbero invece essere rafforzate, anziché indebolite, in particolare mediante l'adeguamento dei loro poteri di vigilanza e sanzionatori all'ambiente online, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Inoltre, ogni intervento del Consiglio europeo per i servizi mediatici (il "Consiglio"), del Comitato di contatto ("Comitato") e della Commissione europea, ai sensi dell'EMFA²², diretto a circoscrivere la discrezionalità dei VLOPP nell'applicazione della deroga di cui all'art. 18, par. 4, ult. co., sarebbe fortemente auspicabile potendo contribuire alla certezza del diritto «necessaria per beneficiare dei vantaggi di un mercato integrato e sviluppato»²³.

Né qui soccorrerebbe il considerando 75 del DSA che prevede che gli «obblighi supplementari per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare [tali] preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure alternative e

meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato».

Infatti, nel bilanciamento tra i potenziali rischi derivanti dalla circolazione online delle informazioni fornite da MSP e la protezione della libertà e del pluralismo dei MSP, quest'ultima dovrebbe prevalere, visti anche i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio del *media privilege*²⁴ e considerate le garanzie che, quantomeno astrattamente, dovrebbero sempre assistere l'attività di moderazione delle piattaforme online con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali²⁵.

Ciò è tantopiù vero quando tali diritti riguardano MSP "qualificati" ai sensi dell'EMFA, e cioè a dire destinatari dei servizi online che sono già tenuti al rispetto di «standard di credibilità e trasparenza»²⁶, che sono soggetti a potestà regolamentari nei singoli Stati membri e che, rispetto ad ogni altro soggetto, sono preventivamente conoscibili dai VLOPP grazie al sistema delle dichiarazioni contemplate dal primo par. dell'art. 18 dell'EMFA²⁷.

Lo scopo di questa analisi è di fornire alcune riflessioni che potrebbero essere utili a meglio individuare il campo di azione dei VLOPP nei riguardi dei MSP qualificati, anche alla luce delle migliori pratiche²⁸, e tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali di questi ultimi.

22. Considerando 41, 45, 46, 53, 55, 56. artt. 13, 16, 18, 19 dell'EMFA.

23. Considerando 14 dell'EMFA.

24. V. *supra* nota 15.

25. Artt. 14 par. 4, 17, 20 par. 1, 21, 23, 53 del DSA. Sugli obblighi applicabili ai VLOPP, si osserva che «Overall, the guidance provided in the DSA as regards the application and enforcement of these provisions in connection with Article 14 is limited and significant uncertainty remains. It is possible to identify a number of challenges. First, at a minimum, Articles 17 and 20 mean that [...] VLOPs will have to not only offer clarity on the contractual or legal basis for the decision but also on whether the enforcement of these norms is in line with the applicable fundamental rights. Yet, given the enormous amount of content reviewed by platforms, the level of detail and nuance in these individual cases required for compliance remains to be seen. Second, and similarly, the lack of guidance in Article 14(4) DSA itself on how the weighing of the different interests and rights that should be involved, adds another layer of uncertainty as to whether it will, in practice, work [...]» (così QUINTAIS-APPELMAN-FATHAIGH 2023, p. 905). V. anche PAPA-EVANGELOU 2023, p. 469. Il tema verrà ripreso al successivo paragrafo 2.2.

26. Considerando 55 dell'EMFA.

27. Si ricorda che gli operatori commerciali sono identificabili (Sezione 4 del DSA, in particolare art. 30), ma non rilevanti in questo contesto.

28. Ai fini di questo contributo, il riferimento è alla prassi delle piattaforme televisive.

2. Gli obiettivi dell'EMFA e il suo art. 18

Dopo aver sottolineato che nel mercato interno dei MS, sempre più digitale e internazionale, è essenziale preservare il “ruolo unico” di tali servizi tutelandone la libertà e il pluralismo quali due dei pilastri principali della democrazia e dello stato di diritto²⁹, l'EMFA dispone:

- a) il diritto dei destinatari dei MS di «avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti»³⁰;
- b) il diritto dei MSP di «esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite a norma del diritto dell'Unione»³¹ e
- c) l'obbligo degli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, di non interferire «con le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media» e di non influenzarle³².

Nel nuovo ecosistema digitale, le VLOP rappresentano «punti di accesso ai contenuti e ai servizi di media per molti utenti»³³.

Ai sensi dell'EMFA, qualora un VLOPP dovesse considerare incompatibili con le proprie condizioni generali uno o più dei contenuti di tali servizi, gli stessi dovrebbero «tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media [...] e fornire il prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni [...]. [...] prima

che la sospensione o la limitazione della visibilità abbiano effetto. Inoltre, dovrebbero dare al fornitore di servizi di media la possibilità di rispondere alla motivazione [...]»³⁴.

È, come si è visto, il cosiddetto *media privilege* da non confondere con le garanzie che le piattaforme online devono comunque osservare nei rapporti con i destinatari dei loro servizi³⁵. Il *media privilege* rappresenta, infatti, una garanzia in qualche modo aggiuntiva a favore di soggetti che, come visto, rivestono un “ruolo unico” in un sistema democratico.

Si noti che il *media privilege* sembra riguardare solo i contenuti che siano considerati dal VLOPP in contrasto con le condizioni generali di utilizzo del suo servizio, mentre esso non viene riferito anche ai “contenuti illegali” (quest'ultimo termine ricorre invece nel DSA pressoché sempre, quando si citano le condizioni generali dei VLOPP)³⁶.

Questo implica che il *media privilege* non dovrebbe operare per i contenuti illegali a meno che questi ultimi siano richiamati nelle condizioni generali del VLOPP e sempre che non si applichi per questi contenuti – come appare ragionevole ritenere anche sulla base della lettura coordinata con le norme del DSA – il solo par. 4, ult. co. dell'art. 18 dell'EMFA per i casi in cui il VLOPP sia tenuto, con riguardo a tali contenuti, a conformarsi a taluni obblighi³⁷.

29. Considerando 2.

30. Art. 3.

31. Art. 4, parr. 1 e 2.

32. *Ibidem*.

33. Considerando 50. Sui diversi tipi di VLOP v. BROUGHTON MICOVA-SCHNURR-CALEF-ENSTONE 2024, p. 17.

34. Considerando 50.

35. Artt. 20, 21, 23 e 24 del DSA.

36. Infatti, l'EMFA non si riferisce ai contenuti “illegali” per la temporanea limitazione delle procedure di sospensione o di limitazione della visibilità dei contenuti, ma solo alle condizioni generali di contratto del VLOPP. Invece, il DSA indica quali cause di possibile rimozione di, o di disabilitazione dell'accesso a, informazioni i contenuti che sono illegali o che sono incompatibili con le condizioni generali. V. considerando 54, 58, 64, 80, 84 e artt. 3, par. 1, lett. t (che, nella nozione di “moderazione dei contenuti”, include i “contenuti illegali” e le “informazioni incompatibili con le condizioni generali”), 15, par. 1, lett. c), 17, 20, parr. 1 e 4, 34, par. 2, 39, par. 3. Come rilevato, i contenuti illegali sono espressamente previsti nell'EMFA all'art. 18, par. 4, ult. co. dove si menzionano gli “obblighi relativi ai contenuti illegali che incombono loro in forza del diritto dell'Unione”. Per altri riff. ai contenuti illegali, v. *infra* nota 162.

37. Artt. 9, 10, 16 e 22 del DSA (ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni, il meccanismo di segnalazione e azione, nonché i segnalatori attendibili di contenuti illegali). Vi sono anche gli obblighi sui

Pertanto, seguendo tale lettura delle norme, il *media privilege*, sarebbe applicabile ai soli contenuti in contrasto con le condizioni generali del suo servizio, inclusi i contenuti che il VLOPP valutasse come anche solo dannosi³⁸ nell'ambito delle sue attività³⁹ e in particolare nello svolgimento di quelle di moderazione⁴⁰ e ferma restando la sua inapplicabilità nel caso in cui il VLOPP fosse tenuto ad ottemperare a suoi obblighi conformemente al diritto dell'Unione.

Infatti, come visto, l'EMFA precisa che nulla di quanto previsto nello stesso può essere interpretato come una deroga agli obblighi dei VLOPP ai sensi degli artt. 28 (tutela minori), 34 (rischi sistemici) e 35 (misure di attenuazione) del DSA e dell'art. 28 *ter* della direttiva 2010/13/UE⁴¹⁻⁴².

Più precisamente, nel testo dell'art. 18, par. 4, ult. co., il legislatore unionale si esprime in termini

di "inapplicabilità" del *media privilege* nel caso di sospensione della fornitura dei propri servizi in relazione a contenuti forniti da un MSP o di limitazione della visibilità di tali contenuti conformemente ai loro obblighi a norma degli artt. 28, 34 e 35 del DSA e dell'articolo 28 *ter* della Direttiva SMA o conformemente agli obblighi a carico dei VLOPP ai sensi del diritto dell'Unione relativamente ai contenuti illegali.

In sintesi, la norma in esame stabilisce che, in tali casi, la procedura relativa al *media privilege* non opera⁴³, mentre rimangono fermi tutti i successivi paragrafi dell'art. 18 dell'EMFA⁴⁴. Non è dunque un tema di applicazione di obblighi che "corrono in parallelo", e cioè quelli sul *media privilege* e quelli di cui ai menzionati articoli del DSA e della Direttiva SMA, bensì di totale inapplicabilità ai MS del primo al ricorrere dei casi previsti in tali articoli.

contenuti illegali previsti in altri atti unionali, come la Direttiva DSM (v. *infra* nota 87), il Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

38. Mentre per i "contenuti illegali" viene fornita, all'art. 3, par. 1, lett. h) del DSA, una definizione, non ne ve ne è una per i "contenuti dannosi", e cioè per i contenuti che, pur potendo essere legali, sono in grado di produrre effetti negativi sugli individui e sulla società, come ad es. la disinformazione. In merito a tale lacuna e ai relativi rischi, v. CANTERO GAMITO 2022, p. 10. Sui dubbi interpretativi che si pongono anche per la nozione di "contenuti illegali", v.: la Raccomandazione 2023/2425 del 20 ottobre 2023, adottata in vista della piena applicabilità del DSA, che rileva come tale Regolamento «non determina se un particolare tipo di contenuto possa qualificarsi come illegale. L'illiceità dei contenuti è determinata dalle leggi nazionali o, se armonizzate, dalle norme europee.» (considerando 11) ed elenca alcuni atti europei più specifici (v. *infra* nota 54); i considerando 16-17 del DSA sui protocolli di crisi; la Raccomandazione C(2023) 7170 final (considerando 15). V. anche quanto osserva HUSOVEC 2024, p. 49 ss.

39. Il *media privilege* non si estende ai motori di ricerca. Infatti, l'art. 18 riguarda solo le VLOP. V. posizione espressa da ERGA alla Commissione UE (v. *infra* nota 153).

40. Sulla definizione di «moderazione dei contenuti» v. art. 3, par. 1, lett. t) del DSA. Sulle attività di moderazione e l'EMFA si osserva che «This fundamentally changes content moderation practices vis-à-vis the media, which previously operated on a "remove and notify" basis. In some cases, such notifications were even missing or were overly general to be informative. Additionally, visibility reductions often lacked any individual notifications. This should no longer be the case for media once EMFA goes into full implementation [...]» (così NENADIC-BROGI 2024). Sulla moderazione, v. anche FOLKERT-KALÉDA-LOWENTHAL 2024, pp. 46 e 122 ss., TOURKOCHORITI 2023, p. 135 ss.

41. Si noti che l'art. 28 *ter* della Direttiva SMA non riguarda i VLOPP *tout court*, bensì i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, come definiti all'art. 1, par. 1, lett. a *bis* e d *bis* di quest'ultima Direttiva. Si tratta di fornitori di piattaforme on line che rappresentano una *species* del più ampio *genus* delle piattaforme online di cui al DSA (art. 3, par. 1, lett. i)) e che sono state, al contempo, designate come VLOP ai sensi del DSA. V. meglio *infra* paragrafo 5.2.

42. Considerando 51.

43. Il riferimento è al "presente paragrafo", e cioè al par. 4 dell'art. 18 che precede il suo ult. co.

44. V. *infra* paragrafo 2.1.

La lettera della norma è chiara a prima vista, ma come vedremo, pone rilevanti questioni, in particolare per quanto riguarda la tutela effettiva dei diritti fondamentali, con specifico riferimento alla libertà dei MSP e al loro pluralismo, a causa della discrezionalità di cui i VLOPP godono nell'applicazione delle suddette norme. Inoltre, per l'art. 28 *ter* della Direttiva SMA, sussiste anche un tema di possibile inapplicabilità dello stesso ai SMA, per le ragioni che saranno illustrate⁴⁵.

2.1. La procedura *ex ante* e *ex post* del *media privilege*

La procedura relativa al *media privilege* viene descritta all'art. 18, par. 4 dell'EMFA ed essa presuppone, come già indicato, una previa qualificazione del MSP ai sensi dell'art. 18, par. 1, dovendo quest'ultimo possedere una serie di requisiti (MSP che risponde a tali requisiti, per brevità viene indicato con il termine "MSP qualificato/i")⁴⁶.

La qualificazione riguarda il soggetto e non l'oggetto, ovvero riguarda lo "*status*" del MSP e non dei suoi prodotti editoriali. Questo aspetto ha una sua rilevanza, come verrà meglio chiarito di seguito.

La procedura prevede che (*ex ante*) il MSP qualificato disponga di 24 ore per rispondere alla notifica del VLOPP con la quale questi gli comunica che il contenuto presente sulla piattaforma è incompatibile con i suoi termini e condizioni⁴⁷ e, nei casi di "crisi"⁴⁸, entro un termine più breve che

conceda al MSP tempo sufficiente per rispondere «in modo significativo»⁴⁹.

Qualora, ciononostante, il VLOPP decida di sospendere o limitare la visibilità del contenuto contestato, ne informa senza indebito ritardo il MSP che potrà avvalersi (*ex post*) dei seguenti "rimedi" previsti ai parr. 6 e 7 dell'art. 18:

- 1) su sua richiesta, il VLOPP dovrà avviare un dialogo per individuare una soluzione amichevole che ponga fine a limitazioni o sospensioni "ingiustificate" e ad evitare che ve ne siano altre in futuro;
 - 2) comunicare gli esiti del dialogo al Comitato di contatto⁵⁰ e alla Commissione europea;
 - 3) chiedere al Comitato di emettere un parere sull'esito del dialogo, compresa l'indicazione di azioni raccomandate per il VLOPP;
 - 4) ricorrere alla mediazione di cui all'art. 12 del Regolamento (UE) 2019/1150 o alla risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'art. 21 del DSA.
- Inoltre:
- 5) viene garantita la trasparenza del VLOPP in merito all'applicazione dell'art. 18 del DSA, essendo tenuto a rendere disponibili al pubblico, su base annuale, un report delle sue attività⁵¹;
 - 6) la Commissione pubblica orientamenti con particolare riferimento all'attuazione della funzionalità richiesta al VLOPP per la dichiarazione necessaria agli MSP per essere "qualificati"⁵²;

45. V. *infra* paragrafo 5.5.

46. V. *supra* nota 15.

47. Art. 18, par. 4, co. 1, dell'EMFA.

48. La norma disciplina le situazioni di crisi (considerando 91 e art. 36, par. 2, co. 1 del DSA).

49. Art. 35, par. 4, co. 1, lett. b).

50. Si tratta del Comitato Europeo per i Servizi di Media (EMBS – *European Board for Media Services*) che sarà operativo dall'8 febbraio 2025 (art. 8 dell'EMFA). Tale Comitato non va confuso con lo *European Board for Digital Services*, previsto dal DSA, che è invece composto dai Coordinatori dei servizi digitali. «Both Boards formally have an independent advisory role, but their guidelines and recommendations will, in fact, be crucial for adequate and harmonised enforcement of the two new pieces of EU law, especially on complex, sensitive, and intersecting issues». (così NENADIC–BROGI 2024).

51. Art. 18, par. 8. NENADIC–BROGI 2024, osservano che «regular and informed monitoring of how platforms implement systemic risk assessment and mitigation [...] is crucial. This area concerns fundamental rights, and the way these rights and systemic risks are operationalised under the DSA will determine the potential of both the DSA and the EMFA to safeguard media freedom in platforms' content moderation». Sugli obblighi di monitoraggio, v. anche GOSZTONYI–GALEWSKA–ŠKOLKAY 2024.

52. Art. 18, par. 9, dell'EMFA.

- 7) il Comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra i soggetti interessati (VLOPP, rappresentanti dei MSP e della società civile) e fornisce i relativi risultati alla Commissione⁵³

Alla luce di tali norme, emergono immediatamente le seguenti considerazioni.

La disciplina del beneficio del *media privilege* appare, nel complesso, piuttosto fragile poiché, anche quando è applicabile, la verifica della conformità dei contenuti dei MS qualificati si concentra sul rispetto delle condizioni generali dei VLOPP, senza un esplicito riferimento alle prescrizioni normative, incluse quelle di regolamentazione, coregolamentazione o autoregolamentazione menzionate nel primo paragrafo dell'art. 18, lett. d). Queste norme dovrebbero essere considerate come parametri di riferimento per l'applicazione delle condizioni generali ai fini della sospensione o limitazione della visibilità di un contenuto di un MSP qualificato. Inoltre, le tempistiche per la gestione del contraddittorio sono piuttosto ristrette, non consentendo il pieno esercizio dei diritti di difesa da parte di un MSP qualificato di fronte a una contestazione infondata.

Con riguardo al primo aspetto, emerge subito un dato.

Infatti, l'EMFA sembra differenziarsi dal Regolamento europeo, adottato solo un anno e mezzo prima, con riguardo alla diffusione online di

contenuti terroristici che appare maggiormente tutelante per i MS⁵⁴.

Quest'ultimo Regolamento precisa che «In particolare nei casi in cui il fornitore di contenuti detenga una responsabilità editoriale, qualsiasi decisione relativa alla rimozione del materiale diffuso dovrebbe tenere conto delle norme giornalistiche previste dalla regolamentazione della stampa o dei media in conformità al diritto dell'Unione, compresa la Carta. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.»⁵⁵.

A questo riguardo potrebbe soccorrere l'orientamento consolidato della Corte di Giustizia che riconosce che «l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l'atto di cui essa fa parte»⁵⁶.

Infatti, mal si giustificerebbe un approccio differenziato nei confronti dei MSP, ai sensi dell'EMFA e del DSA, da un lato, e del Regolamento europeo sul contrasto della diffusione online di contenuti terroristici, dall'altro lato, tantopiù che la tutela rispetto alla diffusione online di contenuti terroristici rappresenta un ambito di elevata criticità⁵⁷ e, pertanto, di riferimento anche per altri tipi di contenuto⁵⁸.

53. Tale dialogo ha la finalità di: a) discutere delle esperienze e delle migliori pratiche relativamente all'applicazione dell'articolo 18, anche per quanto riguarda i processi di moderazione dei contenuti dei MSP; b) promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi; e c) monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere gli utenti da contenuti nocivi, incluse le ingerenze da parte di attori stranieri.

54. Sul Regolamento europeo sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici online BARATA 2021 osserva però che: «The Regulation incorporates imprecise guidelines establishing that when adopting such measures providers need to take into account “the risks and level of exposure to terrorist content as well as the effects on the rights of third parties and the public interest to information” (recital 22). Designated “competent authorities” (*sic*) will “determine whether the measures are effective and proportionate”.» (p. 11).

55. Considerando 12 del Regolamento europeo sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

56. Sentenza C-566/22, 8 febbraio 2024, § 15; sentenza C579/21, 22 giugno 2023, § 38 e giurisprudenza ivi citata; sentenza C-634/21, 7 dicembre 2023, § 41.

57. Sulla nozione di «contenuti terroristici», v. il considerando 11 del Regolamento europeo sul contrasto della diffusione online di contenuti terroristici: «tale definizione dovrebbe ricomprendere il materiale che istiga o sollecita a commettere o a contribuire alla commissione di reati di terrorismo, o sollecita a partecipare alle attività di un gruppo terroristico o fa l'apologia di attività terroristiche, incluse raffigurazioni di un attentato terroristico [...]».

58. Il Regolamento europeo sul contrasto della diffusione online di contenuti terroristici prevede, più in generale, che «In caso di conflitto tra il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE [...] per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano i servizi di media audiovisivi [...], la direttiva [...] dovrebbe prevalere. Ciò lascia

Seguendo questo approccio, poiché l'EMFA mira a rafforzare l'indipendenza e il pluralismo dei MS e, a tal fine, interviene sulle procedure dei VLOPP relative alla rimozione o limitazione dei contenuti dei MS, si dovrebbe ritenere che, nelle loro attività di moderazione, i VLOPP debbano considerare – quale necessario parametro di riferimento – gli standard regolamentari applicabili ai MSP qualificati⁵⁹.

A tale conclusione si giunge anche sulla base delle successive disposizioni dell'art. 18 dell'EMFA che evidenziano quanto il *media privilege* sia soggetto a valutazioni discrezionali da parte dei VLOPP e quanto sia dunque necessario che questi ultimi dispongano di punti di riferimento certi per le loro valutazioni, come gli standard regolamentari applicabili ai MSP nel loro Stato membro di appartenenza.

Così ad esempio, il successivo eventuale dialogo tra il VLOPP e il MSP, previsto all'art. 18, par. 6, dell'EMFA, è strumentale a porre fine a limitazioni o sospensioni “ingiustificate” e ad evitare che ve ne siano altre “in futuro” (v. anche sopra punto i)). Tale circostanza evidenzia come, almeno sulla “carta”, venga accettato il rischio che le limitazioni o sospensioni dei contenuti dei MSP qualificati, da

parte dei VLOPP, possano essere ingiustificate. In tale dialogo, peraltro, i MSP saranno naturalmente portati a richiamare la regolamentazione agli stessi applicabile e a indicare le Autorità ed organismi di riferimento per la corretta valutazione delle loro condotte.

Non si vede dunque la ragione per cui tali standard regolamentari non debbano essere il necessario parametro di riferimento per i VLOPP nella valutazione *ex ante* dei contenuti dei MSP⁶⁰.

Infatti, come sottolineato, i soli rimedi *ex post* non risultano sufficienti a garantire il pieno rispetto della libertà editoriale dei MSP, dal momento che i contenuti eventualmente oggetto di ripristino potrebbero aver perso nel frattempo di interesse per il pubblico⁶¹, nonché in considerazione del fatto che i MSP potrebbero essere portati a conformare spontaneamente la propria linea editoriale alle prescrizioni dei VLOPP anche al fine di evitare conseguenze più gravi come la chiusura del proprio account (cd. *chilling effect*)⁶².

Pertanto, un mero approccio *ex post*, quale “sede” per una verifica degli standard regolamentari applicabili al MSP oggetto di eventuali restrizioni da parte di un VLOPP, non è idoneo, ad avviso di chi scrive, a superare il probabile *vulnus* al diritto

impregiudicati gli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video». (considerando 8). Pertanto, la specialità del diritto applicabile quantomeno ai SMA viene ribadita a dimostrazione della specifica tutela della libertà e indipendenza dei SMA. In tal senso v. anche i considerando 1, 10, 12, 23, 49 del suddetto Regolamento.

59. L'art. 14 del DSA, sui “Termini e Condizioni” dei prestatori di servizi intermediari, prevede l'obbligo di agire in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare tali termini e condizioni «tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, [...]». Sulle obbligazioni di diligenza contenute nel Capitolo III del DSA applicabili, in diversa misura, ai fornitori di servizi intermediari, a seconda che si tratti di figure “base” (*mere conduit*, *caching* o *hosting provider*), di piattaforme online o di piattaforme online (o motori di ricerca) di dimensioni molto grandi e sulle obbligazioni speciali (artt. 33-43 del DSA) applicabili a queste ultime piattaforme, v. anche DEL MORAL SÁNCHEZ 2024, p. 15 ss.; DERGACHEVA–KUZNETSOVA–SCHARLACH–KATZENBACH 2023; MONTI 2019.

60. Qui non viene affrontato il tema collegato della delega ai VLOPP di poteri assimilabili a quelli regolamentari – che verrà trattato al successivo paragrafo 2.2.

61. V. *supra* nota 18.

62. L'EMFA si esprime in termini di «sospensione della fornitura dei propri servizi di intermediazione online relativi ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media o alla limitazione della visibilità di tali contenuti» e risulta dunque includere anche la chiusura dell'account. ERGA aveva rilevato l'utilità di chiarimenti a riguardo (“*Proposal of the Commission for a European Media Freedom Act (EMFA). Erga position*”), November 2022, nel commento gli artt. 17-18 della Proposta di DSA, lett. GG). In merito al c.d. “chilling effect”, v. QUINTAIS–APPEL–MAN–FATHAIGH 2023, p. 886, nonché la giurisprudenza della Corte EDU e la dottrina ivi richiamate.

fondamentale ad una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti.

2.2. I diritti fondamentali dei fornitori di servizi di media

In base al nuovo assetto normativo introdotto dal DSA⁶³, i VLOPP, nel progettare, applicare e far rispettare le restrizioni imposte da quest'ultimo Regolamento, devono tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Pertanto, le loro attività devono essere organizzate in modo da garantire l'effettiva tutela di tali diritti.

I diritti fondamentali dei MSP trovano il proprio riconoscimento iniziale nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo («CEDU»)⁶⁴.

Infatti, anche se l'art. 10⁶⁵ della CEDU tutela la libertà di espressione senza un esplicito

riferimento ai media⁶⁶, la giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo⁶⁷ riconosce il ruolo fondamentale di questi ultimi, in particolare dei Servizi di Media Audiovisivi (SMA), nell'esplicazione della libertà di espressione in una società democratica⁶⁸.

Con la Carta, la libertà e il pluralismo dei media vengono espressamente codificati, sancendo che: «La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati» (art. 11)⁶⁹.

La Corte di Giustizia ha riconosciuto che «la salvaguardia delle libertà protette dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, tra le quali figurano, al paragrafo 2, la libertà e il pluralismo dei media, costituisce incontestabilmente un obiettivo di interesse generale, di cui occorre sottolineare, in

63. Sul DSA, v. anche DEL MORAL SÁNCHEZ 2024, FOLKERT-KALÈDA-LOWENTHAL 2024; CHIARELLA 2023, pp. 33-58; CHURCH 2023, pp. 53-59, CHIRICO 2023, p. 45 ss.; BOLOGNINI-PELINO-SCIALDONE 2023, pp. 3-235; MARTINELLI 2023, p. 107 ss.; VAN HOBOKEN-QUINTAIS-APPELMAN-FAHY et al. 2023; SCHLAG 2023, pp. 168-177; TOURKOKHORITI 2023; BURI-VAN HOBOKEN 2022; GOANTA-BERTAGLIA-IAMNITCHI 2022; CAGGIANO 2021; COLE-ETTELDORF-ULLRICH 2021; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL 2021.

64. Poiché l'adesione dell'Unione alla CEDU non è stata perfezionata, essa «non vincola direttamente l'Unione anche se il suo contenuto contribuisce a formare i principi generali [...]», DANIELE 2020, p. 201.

65. V. primo co. dell'art. 10 (Libertà di espressione): «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera [...]».

66. Sulla CEDU come «fonte di ispirazione» per l'elaborazione dei principi generali del diritto dell'Unione europea, v. PSYCHOGIOPOULOU 2022. Secondo la Corte di Giustizia, «i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l'osservanza. [...] La Convenzione europea dei diritti dell'uomo riveste, a questo proposito, un particolare significato [...]» (sentenza C-260/89, 18 giugno 1991, §41). V. anche LO TAURO 2016, p. 51 ss.; McMILLAN 2019, nonché sentenze della Corte di Giustizia, C-29/69, 12 novembre 1969; C-11/70, 17 dicembre 1970; C-4/73, 14 maggio 1974.

67. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), con sede a Strasburgo, è l'organo giurisdizionale competente a giudicare «tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli» (art. 32 della CEDU).

68. La Corte EDU ha ribadito che «Non vi è democrazia senza pluralismo» e che «I media audiovisivi hanno un ruolo particolarmente importante da svolgere a tale riguardo. A causa del loro potere di far passare dei messaggi attraverso il suono e l'immagine, hanno effetti più immediati e più potenti della stampa scritta» (*Associazione politica nazionale lista Marco Pannella e radicali italiani c. Italia*, 30 novembre 2021, ricorso n. 20002/13, §79, §81). V. anche causa *Jersild c. Danimarca*, 23 settembre 1994, §31, serie A n. 298; causa *Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia*, 7 giugno 2012, ricorso n. 38433/09, §129, §132.

69. V. anche considerando 3 della Raccomandazione (UE) 2022/1634 sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media («I fornitori di servizi di media usufruiscono [...] della protezione [...] loro garantita dall'articolo 11 della Carta. [...]»). Tale Raccomandazione affianca la proposta legislativa per un regolamento che istituisca un quadro comune per i servizi di media sul mercato interno (divenuto poi l'EMFA) «quale strumento di effetto immediato per promuovere l'indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà dei media [...]» (considerando 6).

particolare, l'importanza in una società democratica e pluralista [...]»⁷⁰⁻⁷¹.

Le disposizioni di cui all'art. 11 della Carta si applicano alle istituzioni e organi dell'Unione e degli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione (art. 51, co. 1, della Carta)⁷².

La questione dell'efficacia diretta della Carta nei rapporti tra privati ha suscitato un ampio dibattito. In questo contesto, si osserva che il Regolamento europeo sul contrasto alla diffusione di contenuti terroristici online e il DSA stabiliscono esplicitamente l'obbligo, anche per i privati (in particolare i VLOPP), di rispettare i diritti fondamentali tutelati dalla Carta, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 11⁷³.

Infatti, entrambi i suddetti regolamenti europei prevedono il rispetto dei diritti fondamentali dei media, inclusi quelli di cui alla Carta, da parte delle piattaforme online⁷⁴. Per questo aspetto, tali regolamenti europei rispondono alle

istanze internazionali di garantire che le attività delle piattaforme online, in particolare le attività di moderazione, «siano guidate dagli stessi standard di legalità, necessità e legittimità che vincolano gli Stati nella regolamentazione della libertà di espressione»⁷⁵.

A tale riguardo, è rilevante quanto afferma il Comitato dei Ministri nella sua Raccomandazione 2018 e cioè che «Internet intermediaries should in all their actions respect the internationally recognised human rights and fundamental freedoms of their users and of other parties who are affected by their activities. This responsibility, in line with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, exists independently of the States' ability or willingness to fulfil their own human rights obligations»⁷⁶.

Pertanto, si potrebbe ritenere che, nella misura in cui un VLOPP dovesse violare la libertà dei media in sede di applicazione degli artt. 28, 34 o

70. Corte di Giustizia C-719/18, 3 settembre 2020, § 57.

71. L'art. 52, co. 3 della Carta dispone che, qualora essa faccia riferimento a diritti presenti nella CEDU, «questi vadano interpretati in maniera analoga a quelli convenzionali o, meglio, intendendo quelli convenzionali come *minimum standard*, con la conseguente possibilità di espansione delle libertà e dei diritti garantiti dalla CEDU». (MONTI 2020, pp. 285-286). V. anche sentenza della Corte di Giustizia che ha affermato che all'art. 11 della Carta occorre riconoscere lo stesso significato e obiettivo dell'art. 10 della CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU (sentenza C-460/20, 8 dicembre 2022, § 59).

72. In merito alle critiche sugli effetti orizzontali della Carta si osserva che «La formulazione dell'art. 51 porterebbe a ritenere che i privati sono esclusi dall'applicabilità orizzontale perché i soggetti cui la norma (e dunque la Carta) si rivolge sono, da un lato le istituzioni, gli organi, gli organismi, dall'altro lato gli Stati che danno attuazione al diritto dell'Unione. La norma, tuttavia, non definisce l'ambito personale, bensì quello materiale: precisamente il perimetro di applicazione della Carta, nel rispetto delle competenze dell'Unione, che la Carta non può né modificare, né ampliare.» (così NASCIMBENE 2021, p. 89). Sugli effetti diretti della Carta lo stesso Autore sottolinea che «È riconosciuto effetto diretto alla Carta, ma in realtà lo è al principio generale che esisteva prima della Carta, [...]». La Corte riconosce che la mancata previsione, nell'art. 51, par. 1, Carta, dei soggetti privati fra i destinatari della Carta non esclude [...] che nelle situazioni giuridiche disciplinate dal diritto UE la Carta si applichi, in senso orizzontale, anche ai privati.» (ivi, p. 92). V. anche FERRARO 2019 e la giurisprudenza e dottrina richiamata.

73. Un richiamo espresso alla CEDU, e precisamente all'art. 10, viene fatto anche nella *Raccomandazione sulla libertà di internet* del 2016 (CM/Rec(2016)5) con riguardo ai principi di legalità, legittimità e proporzionalità da osservare nell'espletamento delle attività di blocco, filtraggio e rimozione dei contenuti (art. 2.1.6).

74. Con riferimento al Regolamento europeo sul contrasto della diffusione online di contenuti terroristici, v. in particolare considerando 9, 12, 20, 23 e art. 5.

75. V. *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, United Nations, General Assembly, Human Rights Council Thirty-eighth session 18 June-6 July 2018 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, punto 45.

76. Recommendation CM/Rec(2018)2 of the Committee of Ministers to Member States on the roles and responsibilities of internet intermediaries, § 2.1.1.

35 del DSA, potrebbe astrattamente porsi una questione di violazione, quantomeno indiretta, della Carta⁷⁷. In quest'ottica, è stato evidenziato che sia la CEDU sia la Carta potrebbero esplicitare effetti orizzontali, anche solo indiretti, nei confronti delle piattaforme online, ai sensi del DSA, applicando il criterio degli "obblighi positivi" a carico degli Stati membri⁷⁸. In base a questo approccio, non solo gli Stati aderenti a tali atti devono astenersi da condotte in violazione della libertà di espressione, ma devono porre in essere obblighi "positivi" per tutelarla anche nelle relazioni tra individui e imprese⁷⁹.

Infatti, la libertà di espressione deve essere protetta «persino nei confronti delle interferenze di soggetti privati»⁸⁰.

A tale riguardo, può essere utile ripercorrere i passaggi del DSA relativi al rispetto della Carta.

Il considerando 3 prevede che «Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali

77. Si osserva che: «la Carta troverebbe applicazione in quanto la restrizione discenderebbe direttamente dall'adempimento ad un obbligo dettato dalla normativa europea.» (PALUMBO-PIEMONTE 2024, p. 120); «in terms of fundamental rights, individuals must be able to access courts when the obligations they benefit from have been violated, even without explicit remedies, as is mostly the case in the DMA and the DSA. This is a democratic imperative in the digital society according to the European Declaration on Digital Rights and Principles, and it is also part of the fundamental right to judicial protection under Article 47 of the Charter. Moreover, Article 19(2) of the TEU imposes the obligation of MS to "ensure effective legal protection" of EU law as a translation of the value of the Rule of Law enshrined in Article 2 TEU. However, not all their articles will be enforceable by private means. It will first depend on their clarity and preciseness and, second, on their objective of protecting the interests of a category of persons by conferring upon them rights correlative to the obligations incurred by digital firms» (DEL MORAL SÁNCHEZ 2024, p. 42); «however, there is no case law from the ECtHR or CJEU concerning a user initiating legal proceedings against a platform for removing content. Still, the important principles contained in the ECtHR judgments can be applied by platforms [...]» (QUINTAIS-APPELMAN-FATHAIGH 2023, p. 898); MANTELERO 2022.

78. V. art. 2.1.6. della *Raccomandazione sulla libertà di internet*, cit. Si sottolinea che «an important element of Article 10 ECHR and Article 11 Charter is the principle of positive obligations. Under the right to freedom of expression, States not only have a negative obligation to "abstain" from interfering with free expression, but they also have a positive obligation to protect free expression, "even in the sphere of relations between individuals," including between an individual and a "private company."» (QUINTAIS-APPELMAN-FATHAIGH 2023, p. 902). La Corte EDU è intervenuta con varie decisioni sulla nozione di "positive obligations" con riguardo al rispetto della libertà di espressione da parte di soggetti privati e ha fornito indicazioni sul bilanciamento dei diritti fondamentali (*Palomo Sánchez et al. v. Spain*, App. No. 28955/06, § 59 (Sept. 12, 2011); *Remuszek v. Poland*, App. No. 1562/10, § 62 (July 16, 2013)). Le criticità sono state segnalate anche da FOLKERT-KALÉDA-LOWENTHAL 2024, p. 123 ss.; EDER 2024, p. 10 ss.; FROSIO-GEIGER 2023; EFRONI 2021; BARATA 2021; LAUX-WACHTER-MITTELSTADT 2021.

79. Sulla differenza tra "diretta applicabilità" ed "effetti diretti" del DSA, si osserva che «the case law of the Court establishes that provided that these conditions are fulfilled, regulations should enjoy both vertical, (in relations between the State and the individual) and horizontal, (in conflicts between individuals) effects» (v. DEL MORAL SÁNCHEZ 2024, p. 20) e che si intende con "direct applicability" «a method of incorporation of (secondary) [Union] Law into the municipal legal order» e, con "effetto diretto", «as to when a [Union] provision is susceptible of receiving judicial enforcement» (*ivi*, nota 62). V. *ivi* anche richiami a WINTER 1972.

80. V. QUINTAIS-APPELMAN-FATHAIGH 2023, p. 902; POLLICINO 2019, p. 12 ss.; POLLICINO 2018. Più in generale, sull'effetto orizzontale delle disposizioni costituzionali relative ai diritti inviolabili anche nei confronti delle piattaforme digitali private, v. NIRO 2021, p. 1383 ss., che segnala la preoccupazione derivante dall'attribuzione alle piattaforme online di poteri privati in competizione con gli attori pubblici, in quanto tale attribuzione potrebbe preludere ad una sostanziale "cessione" dello spazio della rete da parte delle autorità statali a favore delle piattaforme (p. 1391). Fa riferimento al "ruolo quasi pubblico" delle VLOP, anche CITINO 2022 (v. rinvio dell'Autore a vari Autori).

dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e di informazione, [...]».

Il considerando 40 chiarisce che «Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara, efficace, prevedibile ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali [...] la tutela dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, la significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti».

Il considerando 47 riconosce che «Nel progettare, applicare e far rispettare tali restrizioni, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero agire in modo non arbitrario e non discriminatorio e tener conto dei diritti e degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, compresi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. A titolo di esempio, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero in particolare tenere debitamente conto della libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media [...]».

L'art. 1, par. 1, prevede che «L'obiettivo del [...] regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta [...] siano tutelati in modo effettivo.».

L'art. 34, par. 1, secondo periodo, stabilisce che «La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e proporzionata ai rischi sistemici, tenendo in considerazione la loro gravità e la loro

probabilità, e deve comprendere i seguenti rischi sistemici: [...] b) «Eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti fondamentali alla [...] libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, sanciti nell'articolo 11 della Carta [...] 28, 34 e 35 del DSA e all'art. 28 *ter* della Direttiva SMA».

L'art. 35, par. 3 dispone che «La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche».

In questo contesto, risulta rilevante anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU che estende la tutela della libertà di espressione persino «alle informazioni considerate false, nonché alle informazioni o idee che offendono, turbano o disturbano. Perciò, i contenuti generalmente considerati come disinformazione sono tutelati dalla libertà di espressione, con la conseguenza che un utente di servizi online ha, in linea di principio, il diritto di diffondere contenuti falsi senza interferenze da parte dei poteri pubblici»⁸¹.

Inoltre, l'articolo 52 della Carta prevede che: «[1.] Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. [2.] [...]»⁸².

81. PALUMBO-PIEMONTE 2024, p. 122 e la giurisprudenza citata alle note 28, 29, BASSINI-POLLICINO 2023, p. 435 ss.; CAGGIANO 2021, p. 11 ss.) Sulla disinformazione, v. POLLICINO-DUNN 2024; POLLICINO-DUNN 2024-A, p. 119 ss.; POLLICINO 2022, p. 89 ss. Sulle ragioni per cui i mezzi di informazione di massa forniscono informazioni sulle fake news, v. TSFATI-BOOMGAARDEN-STRÖMBÄCK et al. 2020.

82. Anche la CEDU (art. 10, co. 2) prevede delle condizioni all'esercizio della libertà di informazione purché queste siano stabilite dalla legge e costituiscano «misure necessarie, in una società democratica» ai sensi della stessa norma. BASSINI-POLLICINO 2023, p. 437 sottolineano che, anche se il *three step test* previsto dall'art. 10, co. 2

Secondo la Corte di Giustizia, in base a tale norma, l'atto che consente l'ingerenza in diritti e libertà fondamentali «deve definire, esso stesso, la portata della limitazione dell'esercizio del diritto considerato», cioè deve circoscrivere la portata della limitazione.⁸³

A riguardo, la formulazione degli obblighi del DSA a carico dei VLOPP (in specie quelli di cui all'art. 35) pone dubbi di conformità rispetto al principio di legalità di cui all'art. 52 della Carta per la sua vaghezza e la conseguente discrezionalità delle decisioni che tali soggetti possono assumere, sulla base delle loro condizioni generali, nei confronti dei contenuti diffusi attraverso le loro piattaforme⁸⁴.

Inoltre, la stessa attribuzione di potestà in qualche modo sanzionatorie ai VLOPP⁸⁵ nei confronti dei MSP solleva questioni di conformità al principio di legalità espresso dal suddetto art. 52.

Quanto al primo aspetto, la Corte di Giustizia ha precisato, da un lato, che il requisito della legalità «non esclude che la limitazione [...] sia formulata in termini sufficientemente ampi, in modo da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall'altro, che la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione in considerazione sia dei termini stessi della normativa dell'Unione di cui trattasi sia dell'impianto sistematico e agli obiettivi

deve essere interpretato restrittivamente, l'avvento di Internet ha comportato un aumento dei casi di restrizione della libertà di espressione, nonché un approccio da parte della Corte EDU teso a richiedere maggiori responsabilità agli organi di informazione considerati i rischi associati a internet per i diritti fondamentali. V. inoltre quanto ribadito dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 1° ottobre 2024 (*Report of the Committee on Culture, Science, Education and Media*, rapporteur: Mr Stefan Schennach), text adopted by the Assembly on 1st October 2024 (26th sitting): «Measures to fight against harmful propaganda must, however, respect the right to freedom of expression, including freedom of information [...]. As stated in the case law of the European Court of Human Rights, restrictions on this right must be provided by law, and be motivated by and proportionate to a legitimate aim.» (punto 3). Sentenza della Corte di Giustizia, cause riunite C-37/20 e C-601/20, 22 novembre 2022.

83. Sentenza della Corte di Giustizia, cause riunite C-37/20 e C-601/20, 22 novembre 2022.

84. V. *Report by the Special Rapporteur on the Promotion & Protection of the Right to Freedom of Op. & Expression*, U.N. Doc. A/HRC/38/35 (2018). Sulle critiche dello United Nations Special Rapporteur on freedom of expression v. QUINTAIS-APPELMAN-FATHAIGH 2023, «for their overly vague rules of operation, inconsistent enforcement, and overdependence on automation, which can lead to over-blocking and pre-publication censorship. This criticism is combined with, and amplified by, the notion that Big Tech exercises too much power over our online public sphere. Therefore, to better protect free expression online, the UN Special Rapporteur and civil society have argued platforms “should incorporate directly” principles of fundamental rights law into their terms and conditions (T&Cs)» (p. 882). Sul medesimo tema e sull'analogia con il GDPR, v. FOLKERT-KALÉDA-LOWENTHAL 2024, pp. 123-124. Sulla delega a un soggetto privato dell'interpretazione ed applicazione di tali principi e diritti, v. CERRINA FERONI 2024, «[...] non si può escludere che gli obblighi di valutazione e di attenuazione dei rischi sistemici previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento possano avere un impatto non necessario e sproporzionato sulla libertà di espressione [...] il Regolamento conferisce a questi soggetti, di natura privatistica, il bilanciamento dei diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche [...] senza circoscrivere in modo chiaro e specifico i margini di intervento per conformarsi agli obblighi imposti [...]». Pertanto l'effetto paradossale delle norme del Regolamento potrebbe essere quello di accrescere i margini di discrezionalità di tali soggetti privati, definiti non impropriamente “Stati dai confini immateriali” per la natura pubblicistica delle funzioni svolte». Su queste tematiche, v. anche PACULA 2024, pp. 259-274; FOLKERT-KALÉDA-LOWENTHAL 2024, p. 47; NIRO 2021, p. 1385 ss.; GRANDINETTI 2021; MARONI-BROGI 2021.

85. La disciplina settoriale dei media prevede la sospensione dell'attività trasmissiva, che rappresenta la sanzione più severa per i casi di “particolare gravità”. V. ad es. *Delibera AGCOM 152/20/CONS* che, per la parte relativa all'applicazione di tale sanzione, è stata annullata dal TAR Lazio in quanto carente di proporzionalità rispetto alla condotta contestata («consistente nella trasmissione del format televisivo ritenuto pregiudizievole per la salute, per due soli giorni di programmazione») (così TAR Lazio, 2 dicembre 2020, n. 12883/2020).

che essa persegue, come interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta»⁸⁶.

In particolare, in una sentenza della Corte di Giustizia relativa agli obblighi delle piattaforme online di cui alla Direttiva DSM⁸⁷, e cioè relativa all'art. 17, è stato riconosciuto che «l'obbligo, per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico, derivante dal regime specifico di responsabilità introdotto dall'art. 17, c. 4, della direttiva 2019/790, e segnatamente dalle condizioni di esonero previste all'art. 17, c. 4, lett. b), e lettera c), è stato accompagnato dal legislatore dell'Unione da garanzie adeguate per assicurare, conformemente all'art. 52, paragrafo 1, della Carta, il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti di tali servizi, garantito all'art. 11 della Carta, nonché il corretto equilibrio tra tale diritto, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, protetto all'art. 17, paragrafo 2, della Carta, dall'altro»⁸⁸.

Secondo la Corte di Giustizia, l'art. 17 della Direttiva DSM ed in specie i suoi parr. 7, 8, 9 e 10 forniscono, infatti, adeguate garanzie per la ricerca del giusto equilibrio⁸⁹.

In particolare, da tale norma si ricava che i contenuti che costituiscono esercizio di eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi (citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche) o comunque leciti (utilizzi riconosciuti come oggetto di un diritto soggettivo dell'utente ex art. 17, par. 7) non possono essere sistematicamente bloccati nel corso del loro caricamento in rete (né possono essere oggetto di sistematica rimozione permanente *ex post*).

A tal riguardo, la Corte richiama i paragrafi 164, 165 e da 191 a 193 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale (che a loro volta sono preceduti da una serie di considerazioni) che afferma che occorre essere chiari in merito al fatto che la norma di cui all'art. 17, par. 7, della Direttiva DSM pone un obbligo di risultato e non di mezzi⁹⁰.

In tal senso, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono tenuti al risultato di non impedire la messa in rete sui loro servizi di contenuti che riproducono in maniera legittima opere o altri materiali protetti, anche qualora tali contenuti siano stati identificati dai titolari dei diritti. Le misure di blocco non devono dunque avere per oggetto o per effetto di impedire utilizzi legittimi.

Secondo la Corte di giustizia, le misure adottate a tal fine dal prestatore online devono essere «rigorosamente mirate» nel senso che devono riguardare i contenuti illeciti e non avere un effetto arbitrario o eccessivo sui contenuti leciti⁹¹.

Alla luce di quanto sopra, la fattispecie esaminata in tal caso dalla Corte di Giustizia appare diversa da quelle di cui agli artt. 28, 34 e 35 del DSA, dal momento che, come la Corte riconosce, nel primo caso non viene lasciata alla piattaforma online la determinazione dei rischi né tantomeno delle misure da adottare, anche se la stessa può scegliere la tecnologia o soluzione pratica più adatta per adempiere agli obblighi di contrasto alle utilizzazioni abusive in rete di contenuti protetti.

Infatti, le fattispecie sono descritte nell'art. 17 della Direttiva DSM e le misure sono quelle già determinate dalla stessa norma anche alla luce degli Orientamenti forniti dalla Commissione UE⁹².

Gli articoli del DSA lasciano invece alla determinazione dei VLOPP i rischi sistemici e le

86. Sentenza della Corte di Giustizia, 22 novembre 2022, cit.

87. Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ("Direttiva DSM").

88. Sentenza C-401/19, 26 aprile 2022, § 98 che richiama i §§ da 72 a 97.

89. § 80 ss. della sentenza.

90. § 85 della sentenza.

91. V. CILIBERTI 2022, p. 390.

92. Orientamenti sull'applicazione dell'art. 17 della direttiva (UE) 2019/790, Comunicazione della Commissione UE COM(2021) 288 final: «per determinare se un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online si sia adoperato al meglio secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, è particolarmente importante esaminare le pratiche di settore vigenti sul mercato in un dato momento. Ciò comprende l'uso della tecnologia o di soluzioni tecnologiche particolari. Come chiarito al considerando 66, "qualsiasi misura adottata dai prestatori di servizi dovrebbe essere efficace rispetto agli obiettivi perseguiti". I prestatori di servizi di condivisione di

conseguenti misure di mitigazione, senza una definizione *ex lege* di tali rischi e delle condizioni necessarie per l'adozione di tali misure, né tantomeno della portata di queste ultime⁹³. Inoltre, quanto alla moderazione dei contenuti, essa si basa sulle condizioni generali delle VLOP per le quali si pongono i problemi di vaghezza e discrezionalità sopra illustrati⁹⁴. La questione assume ancora più rilevanza considerando che gli obblighi a carico dei VLOPP di rispetto dei diritti fondamentali potrebbero essere intesi solo come di mezzi e non di risultato, con conseguente scusabilità di eventuali errori degli esiti derivanti dall'applicazione di tali mezzi⁹⁵.

In questa situazione, appare difficile per gli interessati prevedere se e quali restrizioni potrebbero essere imposte da un VLOPP ai contenuti di un MSP qualificato, e dunque alla sua libertà di espressione.

L'assenza di prevedibilità contrasta peraltro con gli obiettivi che lo stesso DSA si prefigge ai sensi dell'art. 1, par. 1⁹⁶.

Quanto al secondo aspetto, il riconoscimento di una "censura privata sostanziale" in cui il bilanciamento fra libertà di espressione e altri beni giuridici viene delegato dallo Stato alle piattaforme digitali può sollevare problematiche costituzionali dal momento che è necessario garantire la libertà dei media e il loro pluralismo anche sulle piattaforme online⁹⁷.

3. I servizi di media

Alla luce delle esposte considerazioni, si spiega la ragione per la quale l'Unione europea abbia ravvisato la necessità di inserire nell'EMFA alcune precisazioni riguardo alle attività dei VLOPP che potrebbero interferire con la diffusione dei contenuti online dei MSP⁹⁸.

contenuti online dovrebbero tuttavia rimanere liberi di scegliere la tecnologia o la soluzione più adatta per adempiere l'obbligo di diligenza nelle rispettive situazioni concrete» (§ 2).

93. V. PALUMBO-PIEMONTE 2024, «Partendo dalla sentenza della Corte sull'art. 17 della Direttiva DSM è anzi possibile argomentare che l'art. 35 non è pienamente conforme al principio di legalità, proprio in ragione della sua differente formulazione e differenti ricadute applicative rispetto all'art. 17 della Direttiva DSM» (p. 11) e che «la definizione dei rischi sistemici è un passaggio essenziale per determinare a quali condizioni l'art. 35 impone l'obbligo di adottare misure di mitigazione. Non solo non vi è una definizione legislativa di cosa si intenda per rischio sistemico, ma l'art. 34 è vago sulle modalità di individuazione di tali rischi» (p. 12).

94. V. anche *infra* paragrafo 5.

95. Secondo DEL MORAL SÁNCHEZ 2024, «This issue revolves around the question of whether the due diligence obligations addressed to users are obligations of means [...], or of result [...]. In other words, the debate is about whether the DSA establishes a series of procedural tools only, and thus platforms must comply with them but without an expectation of no-fault results. Individual mistakes could be regarded, for some obligations, as a possible margin of error in the mechanism provided for by the online service provider.» (p. 33). Inoltre, L'Autore sottolinea che, mentre gli obblighi di cui agli artt. 34 e 35 del DSA sono stabiliti "a favore" del regolatore e non degli utilizzatori di VLOP, quelli di cui all'art. 28 del DSA attribuiscono diritti direttamente in capo agli individui che sono beneficiari della sua previsione, ma «All in all, it could be argued that the manner the DSA is constructed, its objectives, and the rationale behind its rules, point to the direction that users are indeed entitled to expect, derived from the obligations of the DSA, not only the establishment of certain procedural mechanisms, but also the correct results in the application of those tools» (p. 35). In questo contesto, è importante un'interpretazione che assicuri agli utilizzatori di VLOP gli strumenti necessari alla tutela dei loro diritti (p. 36).

96. L'art. 1, par. 1 precisa che l'obiettivo del DSA è di stabilire «norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile» in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

97. Sul tema della delega di poteri ai VLOPP, v. anche GRANDINETTI 2022; MONTI 2019, p. 39 ss.; CERRINA FERONI 2024 che osserva che le piattaforme online sono definite «non impropriamente "Stati dai confini immateriali" per la natura pubblicistica delle funzioni svolte»; CONTI 2018, pp. 200-225.

98. Sul tentativo di inserire una "esenzione media" nel DSA, v. PAPAÉVANGELOU 2023, pp. 467 ss. L'emendamento proposto era il seguente: «Platforms shall not remove, disable access to, suspend or otherwise interfere with [content of press publications] or the related service or suspend or terminate the related account based on the alleged

L'obiettivo è, infatti, di rafforzare i diritti fondamentali dei MSP, poiché questi ultimi rappresentano operatori professionali specifici e ben individuabili nei singoli ordinamenti degli Stati membri⁹⁹.

In particolare, l'EMFA identifica i MSP sulla base di criteri che valgono a qualificarli ai fini dell'applicazione del *media privilege*.

Si tratta di una precisa scelta regolamentare dal momento che l'obiettivo è quello di «armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relativi al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale»¹⁰⁰.

L'EMFA non si sofferma sull'oggetto del *media privilege*, limitandosi ad affermare che esso si applica ai servizi come «definiti dal TFUE e dovrebbe pertanto inglobare tutte le forme di attività economica. La definizione di servizi di media

dovrebbe comprendere in particolare le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio o le pubblicazioni di carattere giornalistico. [...]. Inoltre, poiché l'attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno può assumere forme diverse, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe coprire un'ampia gamma di operatori professionali dei media che rientrano nell'ambito della definizione di servizi di media, compresi i liberi professionisti.»¹⁰¹.

I contenuti di cui si occupa l'EMFA sono i prodotti informativi che rappresentano il risultato di «prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso, finanziario o di altra

incompatibility of such content with [their] terms and conditions. (Art. 12b)». Tuttavia, «the final text, among others, adds media freedom and pluralism to the fundamental rights that digital platforms must respect, which was missing in the initial version proposed by the Commission» (*ivi*, p. 470); ASSOCIATION OF EUROPEAN RADIO 2022 (v. il link nell'articolo agli emendamenti che furono proposti dall'Associazione); BERTUZZI 2021; BUIJS 2021. Sulla necessità, con l'EMFA, di rimediare ad alcune carenze del DSA, v. EUROPEAN PUBLISHERS COUNCIL, *European Commission unveils bold and ambitious Media Freedom Act*, 16 September 2022. Per le critiche al *media privilege* poiché potrebbe rappresentare un ostacolo alla lotta alla disinformazione, v. EU DISINFOLAB 2023.

99. CESARINI-DE GREGORIO-POLICINO 2023. Inoltre, si noti che l'art. 18 dell'EMFA, ai sensi del suo par. 1, lett. d, si riferisce ai soli MSP comunque soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro. La norma non appare estendersi ai MS «provenienti dall'esterno dell'Unione», che sono regolati all'art. 17. ERGA solleva dubbi sul perimetro della nozione di MS «provenienti dall'esterno dell'Unione» essendo cruciale che tale nozione si estenda «to unambiguously cover all types of media with links to foreign states» (v. ERGA recommendations for EMFA trilogues, cit., nel commento all'art. 16, lett. D). Sul tema delle emittenti televisive soggette al controllo di paesi terzi, v. anche SZÉP-WESSEL 2023, pp. 1384-1396; CILIBERTI 2022; LATTANZI 2022, p. 167 ss.; MAFFEO 2022, p. 195 ss.

100. Considerando 7 dell'EMFA.

101. V. Considerando 9 dell'EMFA che precisa quali siano i servizi esclusi, in particolare «i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso, finanziario o di altra natura».

natura»¹⁰² e che sono riconducibili alla responsabilità di un editore¹⁰³.

L'EMFA non si occupa dunque dei contenuti informativi in sé, ma in quanto riconducibili ad un soggetto che ne assume la responsabilità editoriale¹⁰⁴.

L'EMFA stabilisce che il “servizio di media” è un «servizio quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione distinguibile, sia la fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere

giornalistico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire»¹⁰⁵.

In questa nozione ricadono i Servizi di Media Audiovisivi (“SMA”) come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE¹⁰⁶; i servizi di media radiofonici¹⁰⁷ e le pubblicazioni di carattere giornalistico quali definite all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2019/790¹⁰⁸.

102. V. artt. 1, par. 1 dell'EMFA e 4. L'EMFA garantisce l'autonomia delle entità che editano SMA, servizi radio o pubblicazioni giornalistiche e solo indirettamente dei singoli che forniscono informazioni di attualità. Per una critica a questo approccio v. CESARINI-DE GREGORIO-POLLICINO 2023, secondo i quali «the degree of protection offered to media actors should be designed in such a way as to reflect their “public watchdog” role, which should not be restricted to traditional media but extended without discriminations to all actors that deploy a comparable role in the wider, and increasingly digital, information space» (par. 3.1); «prerogatives pertaining to freedom of expression apply not only to media organisations “but also to every person engaged in journalism”, and that journalistic activities include all types of communication whose purpose “is the disclosure to the public of information, opinions or ideas, irrespective of the medium which is used to transmit them”» (*ibidem*). A riguardo, è stato anche osservato che la mancanza della definizione di “giornalista” all'interno dell'EMFA potrebbe generare dubbi sull'inclusione dei freelancer nel suo campo di applicazione (v. *Proposal of the Commission for a European Media Freedom Act (EMFA)*, *ERGA position*, cit., nel commento all'art. 4 della Proposta di DSA, lett. G.)). Tuttavia, per i contributi giornalistici di tali soggetti che facciano parte di un MS, si potrebbe configurare una copertura da parte dell'art. 18 dell'EMFA. V. anche la giurisprudenza della Corte EDU che estende ai giornalisti non di professione l'obbligo di agire in buona fede quando intervengono nel dibattito pubblico (*Braun v Poland*, 4 Febbraio 2015, § 40), nonché la Corte di Giustizia che ha riconosciuto che la ripresa, registrazione e la pubblicazione di un video da loro realizzate possono avere una finalità giornalistica (così sentenza C-345/17, 14 febbraio 2019). Sulla nozione piuttosto ampia di “pubblicazione di carattere giornalistico”, v. art. 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/790 cui rinvia l'art. 2, par. 1, punto 5 dell'EMFA. V. su tali temi, anche CUNIBERTI 2022, p. 265 ss.; PAPA-EVANGELOU 2023, pp. 473-476; TAMBINI 2021, pp. 523-539. Per completezza, si osserva che l'EMFA utilizza espressioni che denotano l'ampiezza dei soggetti coinvolti nella produzione di contenuti informativi, v. considerando 20-24 art. 4, parr. 3 e 8.

103. In Europa, la libertà dei media assume particolare rilevanza anche rispetto alla libertà di parola, in considerazione del ruolo di amplificazione che i media rivestono nella democrazia (così MUTO 2022, p. 222).

104. L'EMFA ha infatti introdotto un “safe harbour for editorial contents” (così CESARINI-DE GREGORIO-POLLICINO 2023, par. 2. *The Structure and Rationale*).

105. Art. 2, par. 1, punto 1. V. anche *supra* nota 104.

106. Ovvero «i) un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo; ii) una comunicazione commerciale audiovisiva».

107. Che non sono espressamente coperti dalla Direttiva SMA. V. *supra* nota 10 e *infra* nota 113.

108. Ovvero «un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che: a) costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione

Il Regolamento EMFA fornisce anche la definizione di “decisione editoriale”. È tale «una decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata alle attività quotidiane del fornitore di servizi di media»¹⁰⁹.

Qualifica, inoltre, la “responsabilità editoriale” come «l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per il servizio fornito»¹¹⁰.

Il controllo deve essere effettivo da parte del soggetto che si dichiara editore del servizio e deve esserlo per entrambi gli aspetti: selezione dei contenuti e loro organizzazione. La riconducibilità di tali prerogative in capo a un soggetto diverso da quello che si dichiara editore del servizio o l'assenza di una di queste caratteristiche richiede un'attenta valutazione per individuare, nel primo caso, l'effettivo editore del servizio e, nel secondo, per comprendere se si sia effettivamente in presenza di un servizio di media¹¹¹.

Le elencate definizioni derivano dalla Direttiva SMA e vengono estese al settore della stampa, che però si presenta più articolato di quello dei SMA¹¹².

In particolare, un fornitore di SMA riconoscerà nella nozione di “responsabilità editoriale”, come sopra declinata, una delle caratteristiche essenziali della propria attività¹¹³. Infatti, la nozione di responsabilità editoriale è stata oggetto di ampie riflessioni in ambito europeo con riferimento ai fornitori di SMA e rappresenta un concetto consolidato.

A questo riguardo, in uno studio piuttosto risa-lente, ma tutt'ora di interesse, si afferma che «It is almost impossible to conceive of editorial services that manage without a controlling body, which would have to be defined as a service provider»¹¹⁴.

Un Servizio di Media Audiovisivo è, quindi, tale in quanto sia identificabile un soggetto al quale ricondurre la selezione dei contenuti e la loro organizzazione in un palinsesto o in un catalogo. Tale soggetto è il Fornitore di SMA (FSMA).

Per i contenuti giornalistici, siano essi forniti attraverso uno SMA o indipendentemente da questo, invece la nozione di “responsabilità editoriale” è più articolata perché, da un lato, vi sono i giornalisti e la relativa testata, e, dall'altro lato, l'editore che, nel primo caso (e cioè se il prodotto giornalistico sia incluso nella programmazione di uno SMA), sarà il FSMA.

periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico; b) ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e c) è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva».

109. La Direttiva SMA definisce la “decisione editoriale” sostanzialmente allo stesso modo.

110. La Direttiva SMA definisce la “responsabilità editoriale” sostanzialmente allo stesso modo.

111. Infatti, nel secondo caso potremmo essere in presenza di una PCV (Piattaforma di Condivisione di Video), poiché per quest'ultima si richiede solo l'organizzazione dei contenuti e non la loro selezione. V. a riguardo, CILIBERTI 2024; NIKOLTCHEV 2008, p. 26.

112. Sulle diversità esistenti tra le regolamentazioni nazionali, v. CANTERO GAMITO 2022, p. 3 ss. Con particolare riferimento ai prodotti giornalistici, l'Autrice osserva che «self-regulation by journalists and other media professionals has been a significant tool in the media sector to limit state interference. Due to the potential of self-regulatory professional and ethical standards for governing the industry and preserving its autonomy, the legislator has recognised and even mandated self-regulation in the sector» (p. 8). Sempre sulle diversità esistenti tra le regolamentazioni nazionali, v. Raccomandazione (UE) 2022/1634, cit., e in particolare i considerando 12-19 e artt. 4-14; MUTO 2022, che sottolinea che «tali differenze producono effetti negativi con riferimento alla tutela delle fonti, all'incertezza del diritto connessa alla loro responsabilità legale ed amministrativa» (p. 229).

113. Lo stesso vale per il fornitore di servizi radiofonici per il quale non viene fornita una specifica definizione nell'EMFA. Si ricorda che tale attività non è oggetto di armonizzazione nella Direttiva SMA, mentre il TUSMA include più riferimenti alla nozione di servizio radiofonico.

114. NIKOLTCHEV 2008, p. 4.

In base all'ordinamento giuridico italiano, la testata giornalistica, sia essa all'interno di uno SMA oppure al di fuori di questo, gode di indipendenza e autonomia nei rapporti con il proprio editore così che il giornalista non dovrebbe ricevere dirette indicazioni sullo svolgimento della propria attività professionale dall'editore, bensì solo dai superiori gerarchici inquadrati nella sua redazione¹¹⁵.

A questo riguardo, in Italia, il Testo Unico dei doveri del giornalista riconosce che «il giornalista [...] accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale».

I rapporti tra l'editore, la testata e i suoi componenti sono fondati su due rapporti fiduciari: da un lato, tra l'editore e il direttore e, dall'altro lato, tra la redazione, rappresentata a tal fine dal comitato di redazione, e il direttore.

Più in particolare, è il direttore della testata che stipula con l'editore un accordo che definisce la linea politica, l'organizzazione e lo sviluppo della

testata ed è il direttore della testata a dare comunicazione di tali direttive alla redazione, attraverso i comitati o fiduciari di redazione¹¹⁶.

In ciascuno Stato membro tale relazione potrebbe avere proprie specificità, come riconosciuto negli stessi considerando dell'EMFA¹¹⁷, ma quelli sopra descritti dovrebbero essere tratti comuni¹¹⁸.

Ne consegue che la nozione di "responsabilità editoriale", con riguardo al settore della stampa, deve essere necessariamente adattata alle norme dei singoli ordinamenti disciplinanti l'attività giornalistica (come modificate a seguito dell'entrata in vigore dell'EMFA) sia che il risultato di tali attività (le "pubblicazioni giornalistiche") sia parte di un Servizio di Media Audiovisivo (tipicamente, attraverso notiziari) o che consista in un prodotto a sé stante comunque riconducibile ad un editore.

Ai fini dell'EMFA, potrebbero essere di aiuto ad individuare i prodotti informativi riconducibili a un MSP le informazioni aggiornate sul «loro nome legale o i loro nomi legali e i loro dati di contatto» che l'editore è tenuto a rendere facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi¹¹⁹. In

115. FLORE 2023, p. 251 ss.; CUNIBERTI 2022, p. 280 ss.

116. Per indicazioni più puntuali sui rapporti tra editore, direttore, comitato di redazione e intero corpo redazionale, v. il CCNLG-Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico. In generale, la figura del direttore è il vero *trait d'union* tra impresa e giornalisti, mentre il comitato di redazione svolge un importante ruolo di garanzia a favore di questi ultimi.

117. Considerando 5, 18 e, sulla necessità comunque di adottare misure per preservare il rispetto degli standard di indipendenza durante l'intero processo editoriale all'interno dei media anche al fine di salvaguardare l'integrità dei contenuti giornalistici, considerando 34 e 35.

118. Sono utili alla conoscenza dei singoli ordinamenti, gli standard della *Journalism Trust Initiative* o gli standard delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni di fact-checking e altre organizzazioni professionali *pertinenti* (considerando 53 dell'EMFA). V. anche *International Federation of Journalists Code*, nonché la Raccomandazione (UE) 2022/1634, cit. della Commissione del 16 settembre 2022 sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media, cit., nonché considerando 34 dell'EMFA. Con riguardo ai diversi regimi nazionali, v. BROUGHTON MICOVA-SCHNURR-CALEF-ENSTONE 2024, che segnalano che: «content from sources that fall under regulatory or self-regulatory regimes is not necessarily free from risk. There are self-regulatory systems across Europe that struggle to enforce ethical standards and member states whose regulatory authorities' independence is challenged» (p. 32). Per questa ragione, ai fini del beneficio del *media privilege*, i MSP devono anche possedere il requisito dell'indipendenza. In particolare, se forniscono notizie e contenuti di attualità, devono dichiarare di aver adottato «le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali. In particolare, tali misure mirano a garantire che: a) le decisioni editoriali possano essere adottate liberamente nell'ambito della linea editoriale stabilita del fornitore di servizi di media interessato; e b) qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale, che possa influenzare la fornitura di notizie e contenuti di attualità sia comunicato» (art. 18, co. 1 dell'EMFA). V. *supra* nota 15 per gli altri requisiti richiesti ai MS.

119. Art. 6 dell'EMFA.

questo modo, in presenza anche solo di un singolo contenuto informativo, sarebbe possibile comprendere se lo stesso sia riconducibile ad un MSP.

Inoltre, per le ragioni che saranno meglio descritte di seguito, sarebbe anche utile che il contenuto online includesse una dicitura per identificare il nome dello SMA (palinsesto o catalogo)¹²⁰ o della pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico¹²¹, da cui il singolo contenuto sia stato tratto e diffuso su una VLOP.

Infatti, l'art. 18, par. 1, lett. d) dell'EMFA richiede che il MSP, per qualificarsi ai fini del *media privilege*, debba essere soggetto a regolamentazione, autoregolamentazione o coregolamentazione «ampiamente riconosciuta[o] e accettata[o] nel pertinente settore dei media» e alla supervisione di un'Autorità o di un organismo competente di regolamentazione, coregolamentazione o autoregolamentazione.

Ora, il contenuto di un MS pubblicato su una VLOP potrebbe sfuggire alla regolamentazione di settore, pur essendo il relativo MSP qualificato ai sensi dell'art. 18, par. 1 dell'EMFA.

Ad esempio, non tutti i contenuti di FSMA sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Autorità di regolamentazione e, in tal caso, non dovrebbe essere applicabile la disciplina settoriale, ferma restando la normativa generale valida per qualsiasi contenuto diffuso al pubblico¹²².

Così i canali televisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, diffusi su "altri mezzi diffusione" (e cioè su mezzi diversi da satellite e da terrestre) non sono soggetti ad autorizzazione se di durata inferiore a 24 ore settimanali, se non includono almeno due notiziari o se non abbiano un numero minimo di due addetti¹²³.

In tali casi, il servizio di media audiovisivo, anche se ricadente nella nozione di SMA, non è soggetto ad autorizzazione e dunque, a stretto rigore, non dovrebbe essere soggetto ad obblighi regolamentari.

I contenuti che fossero diffusi su tali canali, e che non fossero diffusi su altri canali dello stesso editore soggetti a regime amministrativo, potrebbero non ricadere nel *media privilege* anche laddove il fornitore di tale servizio renda accessibile la propria denominazione e i dati di contatto o, comunque, potrebbero essere soggetti ad una gestione più attenta da parte dei VLOPP, ferma la tutela dei diritti fondamentali dei SMA.

Inoltre, vi sono servizi audiovisivi che, pur non essendo soggetti ad autorizzazione, sono destinatari di regolamentazione. Così, ad esempio, accade in Italia per i servizi on line degli *influencer*. Infatti, se da un lato i servizi online degli *influencer* che soddisfano tutti i requisiti per essere qualificati come FSMA (in particolare come FSMA "a richiesta") sono soggetti al regime autorizzativo stabilito dalla Delibera 295/23/CONS e a tutte le norme

120. Nella Direttiva SMA non è presente una nozione di "palinsesto" (viene fornita la nozione di «radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva») né di "catalogo" (viene fornita la nozione di «servizio di media audiovisivo a richiesta»). V. rispettivamente, art. 1, par. 1, lett. e) e g) della Direttiva SMA.

121. Il riferimento alla «pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico» è tratto dalla definizione di «pubblicazioni di carattere giornalistico» di cui all'art. 2, punto 4), della Direttiva DSM.

122. In Italia non tutti i contenuti riconducibili a un fornitore di SMA sono soggetti alla regolamentazione di settore. Infatti, potrebbero esserci palinsesti inferiori alle 24 ore settimanali che sfuggono ai regimi autorizzativi, così come contenuti realizzati dall'editore e che vengono diffusi online, ma che non sono anche inclusi in un palinsesto televisivo o in un catalogo a richiesta. In tali casi, i contenuti del FSMA, pur riconducibili ad un soggetto che può astrattamente fornire la dichiarazione ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. a), b), c), e), f) e g) dell'EMFA, potrebbero non essere soggetti alle prescrizioni normative di cui alla lett. d) di tale articolo. Si v. meglio *infra* al paragrafo 3. In merito alla disciplina dei SMA, v. CILIBERTI 2024. Con riguardo ai prodotti giornalistici riconducibili a un editore soggetto alla giurisdizione nazionale, la questione potrebbe avere minor rilievo dal momento che tali prodotti ricadono nella disciplina indicata *supra* alla nota 13 e semmai il tema potrebbe essere la loro riconducibilità a un soggetto che se ne assuma la responsabilità come editore.

123. Art. 4, allegato A alla [Delibera AGCOM 295/23/CONS](#) di approvazione del Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta.

del TUSMA applicabili ai SMA a richiesta, dall'altro lato quelli che non soddisfano tutti i requisiti previsti per essere qualificati come SMA sono comunque destinatari di Linee Guida dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni¹²⁴ se svolgono un'attività analoga o assimilabile a quella dei FSMA e nella misura in cui soddisfino cumulativamente una serie di requisiti individuati dalla stessa AGCOM (cd. *influencer* professionali)¹²⁵. La qualificazione di un servizio online di un *influencer* come SMA o come servizio assimilabile ad uno SMA assume, pertanto, rilevanza ai fini dell'applicazione del *media privilege*, indipendentemente dal fatto che tale servizio sia soggetto o meno a regime autorizzativo¹²⁶.

Analoghe considerazioni potrebbero porsi per i contenuti informativi, pubblicati online con l'indicazione del relativo editore qualificato ai sensi dell'art. 18, par. 1 dell'EMFA, ma non riconducibili a una sua pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata¹²⁷.

In conclusione, alla luce del combinato disposto delle norme esaminate, si ritiene ragionevole sostenere che l'inapplicabilità del *media privilege* ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, ult. co., possa riguardare esclusivamente i contenuti che, pur essendo attribuibili a MSP qualificati, non siano soggetti alle prescrizioni normative o regolamentari del pertinente Stato membro (in particolare per quanto riguarda i SMA), o che non siano tratte

da, o comunque non siano collegate a, "pubblicazioni di carattere giornalistico" degli stessi MSP.

4. Le piattaforme online e le piattaforme televisive

Le piattaforme online hanno assunto un ruolo importante nella circolazione di informazioni in quanto hanno consentito la disintermediazione dei rapporti tra l'editore e l'utente finale.

Attraverso le reti online, possono transitare contenuti di ogni genere, quali l'audiovisivo, il solo audio o testi, accompagnati o meno da immagini. Il finanziamento di tali contenuti può avvenire attraverso rapporti diretti con gli utenti, con gli inserzionisti o con le piattaforme online¹²⁸.

L'EMFA definisce la piattaforma online mediante un rinvio al DSA. Infatti, è tale quella «definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065»¹²⁹, e cioè «un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento».

124. Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico da parte degli *influencer* e istituzione di un apposito Tavolo tecnico, approvate con [Delibera AGCOM 7/24/CONS](#).

125. Gli *influencer* amatoriali sono, invece, indirettamente soggetti alle norme del TUSMA, in particolare a quelle di cui agli artt. 41 e 42 TUSMA applicabili direttamente alle Piattaforme di Condivisione Video.

126. Infatti, come visto, in Italia un servizio online di un *influencer* assimilabile a uno SMA non è soggetto ad autorizzazione e, tuttavia, è destinatario di una disciplina simile a quella di uno SMA, pur con alcune differenze dovute alla particolarità del settore.

127. V. *supra* nota 108 che riporta la definizione di "pubblicazioni di carattere giornalistico".

128. Sui diversi modelli di business, v. BROUGHTON MICOVA-SCHNURR-CALEF-ENSTONE 2024, pp. 18-19.

129. Art. 2, par. 1, p. 9 che definisce così la piattaforma online: «piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i)» del DSA. Quest'ultimo articolo la definisce nel seguente modo: «un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento».

Si tratta di una nozione ampia, che include quella di Piattaforma di Condivisione di Video di cui alla Direttiva SMA¹³⁰ e quella di Prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di cui alla Direttiva DSM¹³¹, e che nulla ha a che vedere con quella di MS, essendo quest'ultima tutta incentrata sulla responsabilità editoriale¹³².

Infatti, la piattaforma online, come definita ai sensi del DSA, svolge principalmente un'attività di memorizzazione e diffusione, su richiesta del destinatario del servizio, di informazioni al pubblico¹³³, con esclusione dei casi in cui tale attività «sia una funzione minore e puramente accessoria

di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità» del DSA¹³⁴.

Prima delle piattaforme online, nel settore dei media esistono già delle «piattaforme», e cioè quelle che operano in particolare nel settore televisivo. L'esperienza regolamentare maturata nei loro confronti può essere utile ad affrontare i temi di questo contributo¹³⁵.

130. Con «servizio di piattaforma per la condivisione di video» si intende «un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento». La Commissione europea ha fornito Orientamenti per l'applicazione pratica del criterio di «funzionalità essenziale» (2020/C 223/02).

131. Con tale nozione si intende «un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro» (art. 2, par. 1, n. 6 della Direttiva DSM).

132. V. *supra* note 13 e 110 e *infra* nota 137. Inoltre, si consideri che «in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Quando esercitano il controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi, tali fornitori potrebbero quindi essere definiti sia come fornitori di piattaforme per la condivisione di video o come fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitori di servizi di media.» (considerando 11 dell'EMFA).

133. Il DSA riconosce che le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, devono essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su richiesta di tali destinatari. In base al DSA «Il concetto di «diffusione al pubblico» [...] dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone [...]» (considerando 14). V. artt. 19-28 per le norme aggiuntive applicabili alle piattaforme online in ragione delle loro peculiarità.

134. V. art. 3, par. 1, lett. i del DSA.

135. «A queste osservazioni non varrebbe obiettare che le sfide poste dalle piattaforme sono senza precedenti nella storia dell'informazione e che non va compiuto l'errore di guardare ad esse utilizzando vecchi schemi [...] ed ancora che oggi non sono più i media ad essere gli intermediari, vendendo invece essi intermediati dalle piattaforme. Infatti, qui non si vuole affatto proporre di applicare acriticamente le stesse regole ai nuovi intermediari, quanto piuttosto di prendere atto che, ferma restando la necessità di applicare strumenti di tutela adatti ai nuovi attori, alcuni problemi di fondo sollevati dalle piattaforme possono trovare un buon punto di partenza nella pluriennale elaborazione sui media, tanto più che l'inapplicabilità ad esse dell'art. 21 Cost. consente un più ampio intervento sulle piattaforme.» (così GRANDINETTI 2022-A).

Non esiste una definizione codificata di piattaforma televisiva a livello nazionale o europeo¹³⁶.

Tale nozione può ricavarsi, anche solo indirettamente, da alcuni atti normativi, quali la Direttiva SMA¹³⁷, il Codice europeo sulle comunicazioni elettroniche¹³⁸ e la direttiva sulla fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali¹³⁹.

La piattaforma televisiva svolge essenzialmente un'attività economica consistente nell'offerta di bouquet (e cioè pacchetti) composti da SMA riconducibili alla responsabilità editoriale della piattaforma televisiva stessa (che, per questo aspetto, assume anche la distinta qualità di editore)¹⁴⁰ e/o alla responsabilità di terzi editori, autonomi

136. Se si guarda ad alcuni precedenti in ambito antitrust è possibile desumere che la terzietà dei servizi di media audiovisivi offerti attraverso una piattaforma televisiva viene implicitamente assunta. Ad esempio, in passato la Commissione europea aveva ritenuto che l'accesso alla piattaforma costituisse «un elemento essenziale per facilitare i nuovi ingressi sul mercato della pay-TV e per consentire la trasmissione DTH dei canali a pagamento e in chiaro.» (punto 137 della Decisione della Commissione del 2 aprile 2003, caso [COMP/M.2876](#) – NewsCorp/Telepiù). La Commissione europea incentrava le sue preoccupazioni concorrenziali sui possibili ostacoli all'accesso alla piattaforma televisiva per un servizio di media audiovisivo terzo. V. anche altre decisioni della Commissione europea: NewsCorp/Premiere, del 25 giugno 2008 (caso [COMP/M.5121](#)); British Interactive Broadcasting/Open, del 15 settembre 1999 (caso [IV/36.359](#)); Bertelsmann/Kirch/Premiere, del 27 maggio 1998 (caso [IV/M.993](#)); MSG Media Service, del 9 novembre 1994 (caso [IV/M.469](#)). Su questi temi, v. GRANDINETTI 2012, p. 735 ss. Sulla distinzione dei ruoli, v. art. 5, co. 4 e 7, co. 2 del Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti (Allegato A alla [Delibera AGCOM 424/22/CONS](#)).

137. In base alla Direttiva SMA, l'elemento caratterizzante un fornitore di SMA è la responsabilità editoriale con riguardo alla scelta dei singoli contenuti e alla loro organizzazione in un palinsesto o in un catalogo a richiesta. La piattaforma televisiva non seleziona invece i contenuti di un canale televisivo o di un servizio a richiesta né li organizza all'interno dei relativi palinsesti o cataloghi. Infatti, la piattaforma televisiva individua sul mercato i SMA che potrebbero comporre la sua offerta, ad esempio, secondo i target di utenti che intende raggiungere. Individua così i generi e la tematicità dei SMA di proprio interesse e negozia accordi di licenza con i relativi editori. Ogni responsabilità sulla natura ed i contenuti dei programmi diffusi mediante i SMA rimane in capo ai relativi editori, come emerge anche dalle autorizzazioni rilasciate da AGCOM per la loro diffusione. Infatti, tali autorizzazioni sono rilasciate agli editori dei canali o, a seconda dei casi, dei servizi a richiesta (v. [elenco autorizzazioni](#) presente sul sito AGCOM). È su questi ultimi soggetti che grava il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di settore, come risulta anche dal Regolamento AGCOM concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi cit. *supra* note 122-123. A quest'ultimo riguardo, v. anche *supra* nota 136 in merito al Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento in opere europee.

138. V. Direttiva (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. A tale riguardo, il Consiglio di Stato in una sentenza riconosce che: «la direttiva aveva ritenuto necessario “separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti”, con la conseguenza che quel quadro normativo non trovava applicazione “ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione” [considerandum n. 5; v., ora, il considerandum n. 7 della Direttiva 2018/1972 [...]]» (così sentenza Consiglio di Stato n. 04403/2024, del 17 maggio 2024).

139. Direttiva (UE) 2019/770 del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, che, con riguardo a tali contratti, individua la figura dello “operatore economico” (art. 2, par. 1, punto 5).

140. V. a riguardo, CILIBERTI 2023, p. 108 ss.

editorialmente dalla piattaforma. Vi potrebbero anche essere MS sulle Electronic Program Guide¹⁴¹ di una piattaforma televisiva che non sono parti del bouquet commerciale della stessa piattaforma¹⁴².

Con riguardo alla natura giuridica della piattaforma televisiva, il giudice nazionale ha recentemente riconosciuto che il servizio di una piattaforma televisiva «resta, giuridicamente, altro dalla definizione di servizi elettronici contenuta nella legge»¹⁴³.

Né, d'altro canto, la piattaforma televisiva è suscumbibile nella qualificazione di SMA dal momento che non sussiste, quantomeno ai sensi della disciplina di settore nazionale, un dovere o potere di controllo delle piattaforme televisive che gestiscono i bouquet sui contenuti (canali televisivi o cataloghi) riconducibili a editori terzi. Infatti, come esposto, dal punto di vista regolamentare, sono solo i FSMA ad essere responsabili del rispetto degli obblighi previsti dal TUSMA.

Per completezza, si osserva che, con riferimento a specifiche attività, quali quelle relative al fornitore di «servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi»¹⁴⁴ – che non sono attività

necessariamente svolte da una piattaforma televisiva¹⁴⁵ – AGCOM può «disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana [...] o non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano», dopo il formale richiamo ad adottare tutte le misure necessarie per impedire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano (art. 7, co. 13 TUSMA).

In base alla suddetta norma, tali soggetti procedono alla sospensione della ricezione o ritrasmissione di SMA, nella misura loro possibile in base alle attività tecniche che svolgono, e comunque solo a seguito di un'intimazione di AGCOM e non autonomamente, quantomeno sulla base della disciplina applicabile ai SMA.

In sintesi, in Italia, uno di tali operatori può intervenire per bloccare la diffusione dei contenuti identificati dall'AGCOM, ma solo su richiesta di quest'ultima e non a propria discrezione, né in base a valutazioni autonome, nemmeno a seguito di contestazioni di terzi, fatti salvi gli obblighi applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica¹⁴⁶.

141. Ai sensi del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 (come modificato con i «correttivi» di cui al d.lgs. 48/2024), le guide elettroniche ai programmi rientrano tra le «risorse correlate», e cioè tra i servizi correlati a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio (art. 3, co. 1, lett. ccc). La nozione di «Electronic Program Guide» (EPG) non è specificamente definita dal suddetto Codice (né dalla direttiva UE 2018/1972, cit.). Dalla prassi si ricava che l'EPG può includere la lista dei canali e dei servizi a richiesta e cioè l'elenco numerico dei canali e servizi presenti sulla piattaforma televisiva e, ove disponibili, le informazioni dettagliate sui programmi di ciascun canale o servizio a richiesta. Su questi temi, v. da ultimo Regolamento AGCOM sulla definizione dell'icona per accedere ai canali della televisione digitale, approvato con Delibera 259/24/CONS.

142. Si pensi, ad esempio, ai canali in chiaro liberamente ricevibili con qualsiasi dispositivo di ricezione di segnali televisivi.

143. Sentenza Consiglio di Stato n. 04403/2024 cit. *supra* nota 138.

144. Per tali attività, v. le relative definizioni incluse nel TUSMA. Peraltro, va osservato che, in modo piuttosto «meccanico», nell'art. 7, co. 13 del TUSMA è stato inserito un riferimento alle PCV in occasione dell'attuazione della Direttiva SMA. Infatti, per le PCV, lo stesso TUSMA prevede l'applicazione delle norme di cui agli artt. 41 e 42.

145. Infatti, la piattaforma televisiva si avvale tipicamente dei servizi di terzi per organizzare la propria attività. Pertanto, le disposizioni dell'art. 7, comma 13, del TUSMA si applicano alla piattaforma televisiva solo nel caso in cui essa svolga direttamente una delle attività sopra indicate.

146. Infatti ai fornitori di servizi di comunicazioni si applicano anche le norme del DSA relative ai fornitori di servizi intermediari. Per quest'ultima definizione v. art. 3, par. 1, lett. g. e, per le norme del DSA loro applicabili, in particolare artt. 4-15.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che l'approccio regolamentare descritto ha permesso di preservare la distinzione dei ruoli, l'indipendenza e l'autonomia editoriale dei FSMA, tutelando al contempo il pluralismo dei media, senza impatti negativi sui cittadini e, più in generale, sul funzionamento del sistema democratico dei singoli Stati membri.

5. Analisi delle norme e dei loro rapporti

L'art. 18, par. 4, ult. co. dell'EMFA richiama espressamente gli artt. 28, 34, 35 del DSA e l'art. 28 *ter* della Direttiva SMA. Inoltre, l'art. 18, par. 4, ult. co. fa riferimento «agli obblighi relativi ai contenuti illegali che incombono loro in forza del diritto dell'Unione» senza riferirsi a una norma in particolare.

Ai fini di questa analisi, risulta importante non solo illustrare tali norme, ma anche analizzare il rapporto tra l'EMFA e il DSA, da un lato, e tra l'EMFA e la Direttiva SMA, dall'altro lato.

5.1. Gli artt. 28, 34 e 35 del DSA

L'art. 28 del DSA riguarda la 'Protezione online dei minori', imponendo alcuni obblighi a tutte le piattaforme online. In particolare, queste, se accessibili ai minori, devono adottare «misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione

dei minori sul loro servizio» e non devono mostrare «sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione (...) se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è un minore»¹⁴⁷.

Non viene specificato come tale tutela debba essere concretamente approntata, essendo «onere del singolo prestatore, fin dalla fase di creazione e progettazione del servizio, studiare e individuare misure adeguate e proporzionate al fine di garantire una reale ed effettiva protezione dei minori»¹⁴⁸. A tale proposito, «La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online»¹⁴⁹.

Inoltre, secondo il considerando 89 del DSA, i VLOPP devono adottare misure atte a proteggere i minori dai contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, e fornire strumenti che consentano un accesso condizionato a tali informazioni¹⁵⁰.

Gli SMA e gli editori di pubblicazioni giornalistiche sono già soggetti a obblighi particolarmente stringenti in materia di tutela dei minori e rientrano nella sfera di vigilanza e nei poteri sanzionatori delle autorità e degli organismi competenti¹⁵¹.

Diventa allora difficile immaginare che tali operatori possano essere sottoposti a un vaglio discrezionale di soggetti privati (i VLOPP) con riguardo

147. L'art. 28 prevede nei suoi ultimi due commi quanto segue: «3. Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore. 4. La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1».

148. DE STEFANI 2023, che segnala che la previsione di cui all'art. 28 del DSA utilizza, con riguardo alle misure adeguate e proporzionate finalizzate a garantire un elevato livello di protezione dei minori, «una formulazione generica che lascia ampio margine di interpretazione» (p. 108).

149. Art. 28, par. 4 del DSA.

150. Il considerando 89 del DSA prevede in particolare che i VLOPP (e i fornitori di motori di ricerca di dimensioni molto grandi) «dovrebbero inoltre adottare misure atte a proteggere i minori dai contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale e fornire strumenti che consentano un accesso condizionato a tali informazioni. Nel selezionare le misure di attenuazione appropriate, i fornitori possono tenere in considerazione, se del caso, le migliori pratiche del settore, comprese quelle stabilite attraverso la cooperazione in materia di autoregolamentazione, quali i codici di condotta, e dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione». Sulle «migliori pratiche», v. in Italia la coregolamentazione sugli accorgimenti tecnici applicabili ai SMA a richiesta, approvata con Delibera AGCOM 51/13/CSP; Delibera AGCOM 52/13/CSP di approvazione del regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; Delibera AGCOM 9/23/CONS su Linee guida per i sistemi di controllo parentale (*parental control systems*) indirizzate agli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica.

151. V. *supra* nota 13.

a compliance, peraltro di fonte unionale quanto ai SMA, già oggetto di specifica regolamentazione settoriale nei singoli Stati membri¹⁵².

Sembra quindi a chi scrive che, con riguardo ai MS, l'applicazione dell'art. 28 del DSA non possa prescindere quantomeno da una verifica di conformità alla disciplina settoriale (norme di legge, regolamentari, di autoregolamentazione e coregolamentazione) a tutela dei minori dello Stato membro con giurisdizione sugli stessi e, ove occorresse, da interlocuzioni con le autorità ed organismi nazionali competenti.

Peraltro, nel rapporto tra il DSA e la disciplina settoriale applicabile ai SMA, quest'ultima dovrebbe prevalere come previsto dallo stesso DSA (v. *infra* paragrafo 5.4.) e risulta dunque difficile prescindere dalla sua considerazione.

L'art. 34 del DSA disciplina la "Valutazione del rischio" che deve essere effettuata direttamente dai VLOPP e dai fornitori di motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOSE – *Very Large Online Search Engines*)¹⁵³⁻¹⁵⁴.

Tale valutazione (cd. *risk assessment*) rappresenta uno dei primi adempimenti a carico dei VLOPP.

Infatti, entro quattro mesi dalla designazione di una VLOP, il fornitore di tale servizio deve svolgere il *risk assessment*¹⁵⁵, che consiste

nell'individuazione, analisi e valutazione dei "rischi sistemici", e cioè dei «rischi particolari che tali servizi di grandi dimensioni rappresentano per gli europei e la società»¹⁵⁶.

Successivamente, il *risk assessment* sarà effettuato una volta l'anno e «in ogni caso prima dell'introduzione di funzionalità che possono avere un impatto critico sui rischi individuati»¹⁵⁷.

La finalità della norma è di ridurre la portata dei «rischi sistemici», e cioè dei rischi intrinsecamente legati alla natura e al funzionamento dei servizi delle VLOP e che, in termini di portata ed effetti, possono avere un rilevante impatto sulla società¹⁵⁸.

Affinché tale valutazione non abbia effetti sproporzionati, i VLOPP sono tenuti non solo al rispetto di stringenti obblighi di diligenza, ma anche a porre in essere un'esecuzione efficace «al fine di individuare e attenuare adeguatamente i rischi e i danni sociali ed economici che possono verificarsi»¹⁵⁹.

Pertanto, tali soggetti sono tenuti a «valutare i rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi» e ad «adottare opportune misure di attenuazione nel rispetto dei diritti fondamentali»,

152. V. norme sui SMA a tutela dei minori nella Direttiva SMA.

153. Si noti che gli artt. 34 e 35 si applicano anche ai fornitori di motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Tuttavia, in questo contesto, il riferimento sarà ai VLOPP, poiché l'art. 18 dell'EMFA riguarda esclusivamente i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi. Sull'opportunità dell'estensione ai fornitori di motori di ricerca dell'art. 18 della Proposta di regolamento sulla libertà dei media (allora art. 17) si era soffermato l'ERGA, rilevando che «The category of very large online search engines as defined in the DSA should be part of the definitions alongside that of very large online platforms (article 2 (10)). It appears necessary to encompass these services, which play an important role in giving access to media content online and which therefore should be subject to the same, or at least similar, obligations as very large online platforms pursuant to EMFA articles 17 and 18.» (Proposal of the Commission for a European Media Freedom Act (EMFA), ERGA position, cit. nel commento all'art. Article 2 – Definizioni della Proposta di DSA, lett. C)).

154. Infatti, i rischi sistemici derivano dalla progettazione, funzionamento e uso dei servizi di intermediazione online e dai potenziali abusi dei destinatari degli stessi servizi. Pertanto, le piattaforme (e i motori di ricerca) di dimensioni molto grandi sono i soggetti ritenuti più adatti a valutarli.

155. Artt. 33, par. 6, co. 2 e 34, par. 1, co. 2 del DSA.

156. V. il [sito della Commissione europea](#).

157. Art. 34, par. 1., co. 2 del DSA.

158. Il DSA non fornisce una definizione espressa di "rischio sistemico". Anzi, i rischi sistemici vengono lasciati alla determinazione dei VLOPP (nonché dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi).

159. Considerando 79 del DSA.

tenendo conto della «gravità dell'impatto potenziale e la probabilità» dei rischi sistemici¹⁶⁰.

In particolare, l'art. 34 prevede che i VLOPP devono individuare, analizzare e valutare «con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi»¹⁶¹.

Il DSA non fornisce un elenco completo dei rischi sistemici. Infatti, esso prevede che la valutazione da parte dei fornitori di VLOP, in linea di principio, deve essere proporzionata alla gravità e probabilità dei rischi connessi ai loro servizi e deve includere almeno quattro categorie di rischi relativi:

- a) alla diffusione di contenuti illegali¹⁶²;
- b) agli eventuali effetti negativi per l'esercizio degli stessi diritti fondamentali¹⁶³;
- c) agli eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico, sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica;
- d) nonché agli effetti negativi, attuali o prevedibili, sulla violenza di genere, la protezione della salute pubblica e dei minori e le gravi

conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona.

Per la valutazione dei rischi "sistemici", dovrà anche essere considerata l'eventualità e il modo in cui i seguenti fattori influenzano uno o più di tali rischi:

- i) la progettazione dei sistemi di raccomandazione e di qualsiasi altro sistema algoritmico pertinente;
- ii) i sistemi di moderazione dei contenuti;
- iii) le condizioni generali e la loro applicazione;
- iv) i sistemi di selezione e presentazione delle pubblicità;
- v) le pratiche del fornitore relative ai dati.

In aggiunta, occorre valutare «se e in che modo i rischi [...] siano influenzati dalla manipolazione intenzionale del loro servizio, anche mediante l'uso non autentico o lo sfruttamento automatizzato del servizio, nonché l'amplificazione e la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le condizioni generali.»¹⁶⁴.

L'art. 35 del DSA prevede che i rischi così individuati siano contrastati dai VLOPP con misure di attenuazione che siano ragionevoli, proporzionate

160. *Ibidem*.

161. Art. 34, par. 1 del DSA.

162. Considerando 80 del DSA che dispone che sono rischi associati alla diffusione di contenuti illegali ad esempio quelli relativi alla «diffusione di materiale pedopornografico o forme illegali di incitamento all'odio o altri tipi di abuso dei loro servizi per commettere reati, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti pericolosi o contraffatti e gli animali commercializzati illegalmente [...]. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero valutare il rischio di diffusione di contenuti illegali, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano o meno incompatibili con le condizioni generali [...]». In questo contributo, argomento che le attività dei VLOPP, ai sensi degli artt. 34 e 35 del DSA, finalizzate a contrastare il rischio di diffusione di contenuti illegali, si distinguono da quelle relative all'esecuzione degli obblighi relativi ai contenuti illegali previsti nell'ultima parte dell'articolo 18, paragrafo 4, ultimo comma dell'EMFA, anche perché diversamente quest'ultima norma conterrebbe delle ripetizioni. V. a quest'ultimo riguardo *infra* paragrafo 5.3.

163. Più precisamente l'art. 34 del DSA fa riferimento agli «eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti fondamentali alla dignità umana sancito nell'articolo 1 della Carta, al rispetto della vita privata e familiare sancito nell'articolo 7 della Carta, alla tutela dei dati personali sancito nell'articolo 8 della Carta, alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, sanciti nell'articolo 11 della Carta, e alla non discriminazione sancito nell'articolo 21 della Carta, al rispetto dei diritti del minore sancito nell'articolo 24 della Carta, così come all'elevata tutela dei consumatori, sancito nell'articolo 38 della Carta» (par. 2, lett. b)).

164. Art. 34, par. 2, co. 2 del DSA.

ed efficaci, «prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali»¹⁶⁵.

Pertanto, quest'ultima disposizione si raccorda con quella dell'art. 34 del DSA che prescrive che la valutazione dei rischi si estenda anche ai possibili impatti negativi che i servizi di intermediazione online possono produrre sulla libertà di espressione e sul pluralismo dei media (par. 1, lett. b).

Nonostante tali precisazioni, le modalità di implementazione degli artt. 34 e 35, che variano da VLOP a VLOP in base alla specificità di ciascun servizio, possono costituire un *vulnus* per la libertà e l'autonomia dei MSP, considerando l'ampia discrezionalità riconosciuta alle piattaforme online nell'esecuzione degli obblighi previsti da tali articoli¹⁶⁶.

In questa situazione, è auspicabile l'adozione di linee guida da parte della Commissione europea e di codici di condotta da parte dei soggetti interessati che supportino i VLOPP nella concreta individuazione dei rischi sistemici e delle misure di attenuazione dei rischi sistemici con particolare riferimento a soggetti qualificati come i MSP di cui all'art. 18, co. 1, dell'EMFA (artt. 35, par. 3 e 45, par. 2)¹⁶⁷.

In particolare, l'adozione di orientamenti da parte della Commissione europea, anche in collaborazione con i coordinatori dei servizi digitali, potrebbe quantomeno contribuire a fornire maggiore certezza nell'applicazione combinata delle norme dell'art. 18 dell'EMFA e del DSA, così come delle disposizioni della Direttiva SMA richiamate nel medesimo art. 18¹⁶⁸. Occorre, tuttavia, ricordare che si tratta di iniziative volontarie della Commissione e che gli orientamenti, una volta adottati, non sono vincolanti e non dovrebbero, a rigore, produrre effetti giuridici vincolanti¹⁶⁹.

Inoltre, come visto, con particolare riferimento al tema dell'eventuale inapplicabilità del *media privilege*, occorre valutare se i VLOPP, nell'esercizio della loro speciale responsabilità conformemente agli obblighi di diligenza previsti dal DSA, debbano comunque prevedere procedure specifiche più tutelanti per i contenuti dei SMA identificati con i loghi dei palinsesti o dei cataloghi autorizzati, o comunque soggetti a regolamentazione nei singoli Stati membri, e per quelli tratti da, o comunque collegati a, pubblicazioni di carattere giornalistico.

Infatti, da un lato, per i primi potrebbe sorgere un tema di inapplicabilità dell'art. 28 *ter* della Direttiva SMA; dall'altro lato, per entrambi potrebbe

165. Art. 35, par. 1 del DSA.

166. V. *supra* paragrafo 2.2.

167. Così NENADIC-BROGI 2024, «Under Article 35, the Board and the Commission collaborate to publish annual reports on systemic risks posed by large online platforms and search engines (their use or design). These reports are expected to detail risk identification, assessment, and mitigation guidelines and best practices considering both the national and Union-wide levels».

168. *Ibidem*, «The role of competent national authorities, through their EU platforms – the European Board for Digital Services and the European Board for Media Services, and their cooperation, will be essential in ensuring compliance and safeguarding fundamental rights». Le stesse Autrici rilevano, tuttavia, talune criticità per i diversi approcci che gli Stati membri potrebbero seguire nella determinazione dei propri coordinatori dei servizi digitali, soprattutto laddove questi ultimi soggetti non coincidano con le autorità dei media presenti nei singoli Stati membri.

169. Art. 28, par. 4 del DSA: «La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1.». Il relativo considerando 89 chiarisce che: «Nel selezionare le misure di attenuazione appropriate, i fornitori possono tenere in considerazione, se del caso, le migliori pratiche del settore, comprese quelle stabilite attraverso la cooperazione in materia di autoregolamentazione, quali i codici di condotta, e dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione»; art. 35, par. 3, del DSA «La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche».

rendersi necessario ponderare attentamente l'inapplicabilità del *media privilege* con riguardo agli artt. 28, 34 e 35 del DSA¹⁷⁰.

Alla luce di quanto sopra, potrebbe farsi più pressante l'esigenza di un raccordo tra i VLOPP e i MSP con le Autorità europee e nazionali competenti.

5.2. L'art. 28 ter della Direttiva SMA

L'art. 28 ter della Direttiva SMA prevede che le Piattaforme di condivisione di Video (PCV) devono adottare "misure adeguate" per tutelare:

- i) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale;
- ii) il grande pubblico da contenuti che istighino alla violenza o all'odio verso un gruppo di persone o un suo membro per uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta oppure che istighino a commettere reati di terrorismo, di pedopornografia ovvero di stampo razzista o xenofobo¹⁷¹.

Per le comunicazioni commerciali¹⁷², occorre distinguere tra quelle promosse, vendute o organizzate dalle stesse PCV e quelle che non ricadono sotto il controllo di queste ultime. Infatti, nel primo caso le PCV sono direttamente tenute al rispetto della normativa applicabile ai FSMA ai sensi dell'art. 9.1 della Direttiva SMA. Nel secondo caso, invece, le PCV devono adottare "misure adeguate".

Più in generale, la Direttiva SMA, in considerazione del limitato controllo che le PCV hanno sui contenuti presenti in rete, prevede il ricorso allo strumento delle "misure adeguate" per la tutela dei minori e del grande pubblico rispetto ai contenuti di cui sopra *sub* (i) e (ii).

Le PCV devono adottare misure adeguate destinate agli utenti attivi (e cioè gli utenti che "caricano" contenuti sulla piattaforma) e agli utenti "passivi" (cioè quelli che fruiscono dei contenuti in rete).

Quanto ai primi, viene ad esempio previsto l'obbligo per le PCV di inserire nelle condizioni generali il divieto di caricare contenuti illegali, nonché di rispettare le condizioni previste all'art. 9.1 della Direttiva SMA per le comunicazioni commerciali. A tal fine, le PCV devono adottare una funzionalità che consenta all'utente di dichiarare se il contenuto dallo stesso caricato contiene comunicazioni commerciali.

Quanto ai secondi, l'art. 28 ter prevede una serie di tutele, come ad esempio l'obbligo per le piattaforme online di segnalare la presenza di comunicazioni commerciali (per quelle caricate dagli utenti, nella misura in cui siano state da questi dichiarate), di istituire meccanismi di verifica dell'età degli utenti per i contenuti che possano nuocere ai minori (con divieto di utilizzare i dati dei minori così raccolti per fini commerciali, come il marketing diretto, la profilazione e la pubblicità mirata su base comportamentale), di dotarsi di sistemi di *parental control* sempre a tutela dei minori, nonché di strumenti efficienti di alfabetizzazione mediatica¹⁷³.

A tale riguardo, la coregolamentazione gioca un ruolo rilevante per le PCV poiché va a integrare il complessivo sistema normativo. In particolare, viene incoraggiata la coregolamentazione nazionale quale strumento di supporto alla migliore «*individuazione delle misure adeguate*»¹⁷⁴.

La valutazione dell'adeguatezza delle misure (e dunque anche degli strumenti a loro supporto)

170. V. *supra* paragrafo 3.

171. Art. 28 ter, par. 1 della Direttiva SMA. Su questo articolo, v. COLANTONI 2023, p. 995 ss.; GRANDINETTI 2022. Sul rapporto del DSA con la Direttiva SMA, v. FOLKERT-KALÉDA-LOWENTHAL 2024, p. 27.

172. Per la definizione di "comunicazioni commerciali", v. art. 1, par. 1, lett. h) della Direttiva SMA.

173. Art. 4 bis della Direttiva SMA. Sulla coregolamentazione v. CILIBERTI-SANFILIPPO 2024, pp. 57-102.

174. Per le piattaforme online soggette alla giurisdizione italiana, il nostro legislatore mantiene una posizione di apertura sia nei confronti delle procedure di coregolamentazione che nei confronti delle procedure di autoregolamentazione, lasciando ad AGCOM la scelta tra i due strumenti, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media e minori* V. a riguardo CILIBERTI-SANFILIPPO 2024, p. 57 ss.; MUSSELLI 2024, p. 103 ss.; POLLICINO-DE GREGORIO 2024, p. 249 ss., secondo i quali la disciplina delle piattaforme online ad opera del TUSMA rappresenta uno "step intermedio" nel contesto della regolamentazione dei servizi digitali (p. 255); DONATI 2019, che osserva che «l'autoregolamentazione e la coregolamentazione, pur rappresentando strumenti idonei a garantire la flessibilità indispensabile per il conseguimento degli obiettivi della direttiva

è affidata alle autorità o organismi nazionali di coregolamentazione. Infatti, ai sensi della Direttiva SMA, «Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure [di cui al paragrafo 3] adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.»¹⁷⁵.

In base alla normativa italiana di recepimento della Direttiva SMA, quale che sia lo strumento di soft regulation prescelto, i processi sono fortemente guidati dall'Autorità di regolamentazione che deve dettare apposite linee guida — sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato media e minori — tenendo conto di alcuni criteri indicati dalla normativa primaria, e cioè «(...) la natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale), fermo restando che non potrà chiedere alle PCV di adottare misure che mirino al controllo preventivo/filtraggio dei contenuti quando sono caricati né misure che non siano praticabili/proporzionate»¹⁷⁶.

Pertanto, risulta evidente la differenza tra le norme del DSA e quelle della Direttiva SMA. Infatti, le norme di cui all'art. 28 *ter* della Direttiva SMA, seppure ampie per taluni aspetti (la nozione di "misure adeguate" potrebbe apparire di difficile perimetrazione), prevedono comunque un controllo *ex ante* dell'adeguatezza delle misure da parte delle autorità nazionali e degli organismi di coregolamentazione.

Le PCV dovranno dunque conformarsi alle linee guida di AGCOM nell'adozione dei propri codici di condotta.

In particolare, devono essere comunicati ad AGCOM codici di autoregolamentazione o di coregolamentazione a seconda delle determinazioni di quest'ultima, che ne verifica la conformità alla normativa primaria e ai propri regolamenti, attribuendo loro efficacia con delibera di approvazione e vigilando sulla loro attuazione¹⁷⁷.

Compete ad AGCOM stabilire la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità¹⁷⁸.

Alla luce di quanto sopra, ci si chiede come operi il richiamo all'art. 28 *ter* della Direttiva SMA contenuto nell'art. 18 dell'EMFA. Infatti, quest'ultimo articolo non riguarda qualsiasi PCV, ma solo quelle qualificabili come VLOP.

Inoltre, come visto, l'art. 28 *ter* della Direttiva SMA prevede che il controllo dell'adeguatezza delle misure adottate dalle PCV sia verificato dalle autorità o organismi pertinenti nazionali, mentre l'art. 18 dell'EMFA non prevede un controllo preventivo, da parte della Commissione europea o di altri organi, delle misure che i VLOPP intendono adottare.

L'art. 28 *ter* riguarda le PCV, e cioè una *species* all'interno del più ampio genere delle piattaforme online. In quanto norma settoriale, l'art. 28 *ter* dovrebbe prevalere, in via di principio, sul DSA, almeno per quanto riguarda le PCV che si qualificano anche come VLOP. Inoltre, le PCV sono soggette alla giurisdizione dello Stato membro competente, mentre i VLOPP sono sottoposti ai poteri esclusivi della Commissione europea, limitatamente alla vigilanza e all'applicazione del capo III, sezione 5, del DSA; cioè in relazione agli obblighi supplementari previsti, tra i quali quelli di cui agli artt. 34 e 35 sopra esaminati¹⁷⁹.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 *ter* della Direttiva SMA, come richiamato all'art. 18, par. 4, ult. co., dell'EMFA, sembra dunque che la prima

2010/13/UE, dovranno mantenersi nell'ambito dei principi che il legislatore nazionale è comunque chiamato a definire» (p. 72).

175. Articolo 28 *bis*, par. 5 della Direttiva SMA.

176. Art. 42, co. 5 del TUSMA.

177. Art. 42, co. 3 del TUSMA.

178. Art. 42, co. 5 del TUSMA.

179. V. *supra* paragrafo 5.1. Sui poteri della Commissione europea con riguardo ai VLOPP, v. FOLKERT-KALÉDA-LOWENTHAL 2024, p. 375 ss.; AA.VV. 2023, p. 203 ss.

norma debba rimanere nel suo contesto originario, con la vigilanza e i poteri sanzionatori riservati alle Autorità e organismi nazionali competenti.

Alla luce di quanto sopra, pare ragionevole ritenere che il richiamo all'art. 28 *ter* contenuto nell'art. 18 dell'EMFA sia indirizzato solo ai VLOPP che rientrano anche nella nozione di fornitore di una PCV. Pertanto, le norme dell'art. 28 *ter*, come trasposte nei singoli ordinamenti degli Stati membri, dovrebbero applicarsi ai suddetti VLOPP solo ai fini dell'art. 18, par. 4, ult. co. dell'EMFA.

In tal senso, nonostante la complessità derivante da tale sovrapposizione di soggetti e obblighi, si potrebbe concludere che l'art. 18, par. 4, ult. co., dell'EMFA si riferisca alle «misure adeguate» che i fornitori di PCV/VLOP sono tenuti ad adottare ai sensi delle singole normative nazionali di attuazione della Direttiva SMA.

Tuttavia, anche queste misure, sebbene siano soggette al controllo delle autorità e degli organismi nazionali competenti, non appaiono sufficientemente certe.

Infine, riguardo ai SMA si pone una questione ancora più fondamentale, poiché la Direttiva SMA li disciplina con un apparato di norme anche più stringente rispetto a quello previsto all'art. 28 *ter*, indipendentemente dalla modalità o dal mezzo di diffusione. Come si illustrerà al successivo paragrafo 5.5, l'art. 28 *ter* non sembra, infatti, estensibile a qualsiasi contenuto diffuso da uno SMA.

5.3. Gli obblighi relativi ai contenuti illegali

Il riferimento ai «contenuti illegali» di cui all'art. 18, par. 4, co. ult. dell'EMFA appare finalizzato a coprire ogni fattispecie residuale, ma solo limitatamente agli «obblighi relativi ai contenuti illegali che incombono» sui VLOPP «in forza del diritto dell'Unione».

Il DSA definisce, all'art. 3, par. 1, lett. h), il contenuto illegale come «qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui

la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto» e chiarisce che «il concetto di “contenuto illegale” dovrebbe essere definito in senso lato per coprire anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe, in particolare, intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che le norme applicabili rendono illegali in considerazione del fatto che riguardano attività illegali. Tra queste figurano, a titolo illustrativo, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking (pedinamento informatico), la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, l'offerta illegale di servizi ricettivi o la vendita illegale di animali vivi. [...] A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.»¹⁸⁰.

Tra gli obblighi gravanti sui VLOPP in merito ai contenuti illegali, vi sono quelli di cui agli artt. 9, 10, 16 e 22 del DSA, che riguardano l'ottemperanza agli ordini di contrasto dei contenuti illegali e di fornitura di informazioni, i meccanismi di segnalazione e azione, nonché i segnalatori attendibili di contenuti illegali.

Le regole procedurali che assistono tali fattispecie appaiono garantire sufficientemente i diritti

180. Considerando 12 del DSA. Sui contenuti illegali v. anche considerando 37, 38, 157. Critica la chiarezza della nozione di contenuti illegali della Proposta di DSA per come “calata” nell'art. 14 (Meccanismo di notifica e azione), poi art. 16 del DSA, BARATA 2021, p. 15 ss. Il DSA infine approvato ha aggiunto delle precisazioni ai testi normativi, prevedendo che la segnalazione dei contenuti da parte di qualsiasi persona o enti rechi una «spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui [...] presume che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali». Per un'analisi della nozione di “contenuti illegali” nell'art. 26 (valutazione del rischio) della Proposta di DSA (poi art. 34 del DSA), *Ibidem*, 17. V. anche FOLKERT-KALÉDA-LOWENTHAL 2024, pp. 38-39; TOMMASI 2023, p. 17 ss.; MCHANGAMA-ALKIVIADOU-MENDIRATTA 2022. Sui contenuti illegali, v. anche *supra* note 36-40 e paragrafo 3.

fondamentali dei MSP. In particolare, le fattispecie che, ai sensi del diritto applicabile, sono illegali non paiono porre particolari questioni per i fornitori di MS quando sono oggetto di ordini o di segnalazione da parte di soggetti qualificati.

Inoltre, tra gli ulteriori obblighi “relativi ai contenuti illegali”, vi sono ad esempio quelli di cui all’art. 17 della Direttiva DSM. Un VLOPP che dovesse agire a tutela della proprietà intellettuale non sarebbe astrattamente tenuto ad osservare il *media privilege*, anche perché in tal caso dovrebbero prevalere le procedure previste dalla Direttiva DSM e dai conseguenti interventi normativi della Commissione europea e delle Autorità nazionali, a meno di non ricadere nella gestione dei rischi cd. sistemici¹⁸¹.

Come visto, l’art. 17 della Direttiva DSM non pone specifici problemi dal momento che, come precisato dalla Corte di Giustizia, gli interventi posti in essere ai sensi di tale Direttiva devono essere “rigorosamente mirati” nel senso che devono riguardare i contenuti illeciti e non avere un effetto arbitrario o eccessivo sui contenuti leciti¹⁸².

Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, rileva il Regolamento europeo sul contrasto della diffusione online di contenuti terroristici che prevede l’obbligo dei prestatori di servizi di ottemperare agli ordini di «rimuovere contenuti terroristici o di disabilitare l’accesso a contenuti terroristici» (art. 3).

In ogni caso, eventuali criticità riguardo all’applicazione del *media privilege* potrebbero essere superate, come già evidenziato, da un coordinamento con le Autorità o gli organismi competenti

a vigilare sui MSP o dall’adozione di orientamenti ad opera della Commissione europea¹⁸³.

5.4. Il rapporto tra DSA e EMFA

Il DSA dispone che esso non prevale su altri atti del diritto dell’Unione che:

- a) disciplinano in generale la prestazione di servizi della società dell’informazione (come ad esempio quelli relativi alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati personali, ai diritti di proprietà intellettuale) e su quelli che
- b) regolano altri aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o specificano e integrano le norme armonizzate dallo stesso Regolamento DSA, come ad esempio la Direttiva SMA che, si ricorda, viene integrata dal Regolamento EMFA.

Pertanto, da un lato, le norme di carattere generale o orizzontali dovrebbero prevalere sul Regolamento DSA; dall’altro, il Regolamento DSA dovrebbe prevalere su aspetti non affrontati o solo parzialmente trattati da altri atti settoriali dell’Unione europea¹⁸⁴.

Inoltre, il Regolamento DSA interviene sulle questioni per le quali tali altri atti giuridici lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale¹⁸⁵.

L’EMFA è considerata una normativa speciale non solo perché integra la normativa settoriale della Direttiva SMA, ma anche perché disciplina aspetti specifici rispetto a quelli più generali trattati dal Regolamento DSA, in particolare per quanto riguarda la libertà dei media¹⁸⁶.

Ciò premesso, è pur vero che è lo stesso Regolamento EMFA a richiamare le norme del

181. Art. 28 *ter*, par. 5 della Direttiva SMA.

182. V. anche art. 1, par. 2 dell’EMFA.

183. Questa conclusione è stata già ribadita *supra* paragrafi 1, 2.1., 2.2., 3 e *infra* nel paragrafo 6.

184. Art. 2.4., nonché considerando 10 del DSA che così chiarisce: «Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare altri atti del diritto dell’Unione che disciplinano la prestazione di servizi della società dell’informazione in generale, che disciplinano altri aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che specificano e integrano le norme armonizzate di cui al presente regolamento».

185. Secondo il considerando 10 del DSA «nella misura in cui tali atti giuridici dell’Unione perseguono gli stessi obiettivi del presente regolamento, le norme del presente regolamento si dovrebbero applicare in relazione alle questioni che non sono affrontate o non sono pienamente affrontate da tali altri atti giuridici nonché alle questioni sulle quali tali altri atti giuridici lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale.».

186. Sulla natura di *lex specialis* del Regolamento EMFA, v. MASSA 2024, p. 314.

Regolamento DSA al suo art. 18, par. 4, ult. co., precisamente con riguardo al meccanismo del *media privilege*.

Tuttavia, come visto, nel rapporto tra norma speciale e norma generale, la prima dovrebbe giocare un ruolo rilevante rispetto alla seconda. Infatti, anche laddove la norma generale intervenga ad integrare quella speciale, secondo quanto esposto, tale integrazione dovrebbe avvenire in modo da risultare coerente con gli obiettivi della normativa speciale.

Come visto, l'art. 28 del DSA disciplina la protezione online dei minori imponendo alle piattaforme online l'adozione di misure adeguate e proporzionate per assicurare sui loro servizi un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori. L'art. 34 del DSA impone alle piattaforme online di grandi dimensioni di individuare e valutare, nel rispetto di specifiche tempistiche, gli eventuali rischi sistemici derivanti dai loro servizi relativamente alla diffusione di contenuti illegali e agli effetti negativi di tali rischi sull'esercizio dei diritti fondamentali, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica, nonché in relazione alla violenza di genere, alla salute pubblica e dei minori o al benessere fisico o mentale della persona. L'art. 35 del DSA regola l'obbligo a carico delle piattaforme online di grandi dimensioni di adottare misure di attenuazione dei rischi sistemici, quali individuati ai sensi dell'art. 34. L'art. 35 elenca a riguardo una serie di possibili misure relative, ad esempio, all'adeguamento dei servizi, delle condizioni generali e della loro applicazione o delle procedure di moderazione¹⁸⁷, all'aggiornamento delle loro interfacce o all'adozione di misure mirate a tutela dei minori,

oppure l'adozione sulle loro interfacce di contrasti per identificare contenuti manipolati o falsamente autentici.

Sulla base di tali norme, un MS potrebbe essere oggetto di limitazione, in tutto o anche solo per specifici suoi contenuti, senza previo contraddittorio, nel caso in cui sia necessario tutelare i minori o per dare applicazione alle misure predisposte al fine di fare fronte ai rischi sistemici o, ancora, per adempiere agli obblighi, a carico dei VLOPP, con riguardo a contenuti illegali.

Tuttavia, come visto, lo stesso Regolamento DSA stabilisce la sua prevalenza rispetto alle discipline settoriali eventualmente applicabili solo per gli aspetti che non sono trattati o non sono pienamente affrontati dalle seconde.

Se ne deduce che, quantomeno agli SMA, dovrebbero applicarsi in primo luogo le norme della Direttiva SMA rispetto a quelle del Regolamento DSA.

Tali normative coprono oggi diversi ambiti e in particolare la tutela dei minori e del grande pubblico nei settori coordinati dalla Direttiva SMA.

In aggiunta a quanto sopra, occorre anche considerare che i SMA sono soggetti a norme ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla Direttiva SMA, come ad esempio quelle in materia di par condicio. A questo riguardo, nella Comunicazione della Commissione COM(2018) 236 def., si riconosce che «In Europa, i media tradizionali sono già soggetti ad un'ampia gamma di norme in materia di imparzialità, pluralismo, diversità culturale, contenuti dannosi, pubblicità e contenuti sponsorizzati. La democrazia nell'Unione europea si basa sull'esistenza di media liberi e indipendenti»¹⁸⁸.

187. Sulle attività di moderazione v. *supra* nota 40.

188. Si tratta della Comunicazione «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo». A questa Comunicazione si è aggiunta la Comunicazione *Orientamenti della Commissione per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sull'attenuazione dei rischi sistemici per i processi elettorali a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 (C/2024/3014)*. Inoltre, il 14 marzo 2024 è stato adottato un Regolamento europeo *2024/900* relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica. L'obiettivo è garantire che i messaggi di pubblicità politica siano facilmente riconoscibili, identificare il committente e verificare se siano indirizzati esclusivamente a una persona o a un gruppo specifico di persone (o se escludano tale persona o gruppo) sulla base del trattamento di dati personali. Questo, al fine di contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze straniere nelle elezioni, assicurando ai cittadini la possibilità di compiere scelte informate. Il 26 aprile 2024 la Commissione europea ha pubblicato gli Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sull'attenuazione dei rischi sistemici per i processi elettorali a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del DSA (Comunicazione della Commissione *Orientamenti*

5.5. La Direttiva SMA e l'EMFA

Con riguardo al rapporto tra EMFA e Direttiva SMA, ed in particolare con riguardo all'art. 28 *ter* di quest'ultima la questione non è tanto di definizione della natura delle due normative, entrambi speciali, quanto piuttosto dello stesso assoggettamento dei MSP, e in particolare dei FSMA, a tale norma della Direttiva SMA.

Quest'ultima Direttiva prevede, nel suo considerando 3, ult. periodo, con riguardo ai SMA diffusi attraverso piattaforme on line di condivisione di video, che: «I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti su una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di conformarsi alla direttiva 2010/13/UE».

Questa disposizione evidenzia, da un lato, che il fornitore di una PCV non è considerato tale riguardo a uno SMA dallo stesso edito (essendo piuttosto, per questo aspetto, un FSMA e, in quanto tale, soggetto alle norme della Direttiva SMA). Dall'altro lato (e questo è l'aspetto che qui rileva), in relazione ad uno SMA di un editore terzo presente su una PCV, il fornitore di tale piattaforma non dovrebbe avere obblighi a suo carico, ai sensi della Direttiva SMA né tantomeno dovrebbe esercitare conseguenti prerogative.

Infatti, l'editore di uno SMA, che è autonomamente responsabile del proprio servizio, è già destinatario di obblighi ai sensi della Direttiva SMA, talvolta più restrittivi, ed è soggetto alla vigilanza e alla potestà sanzionatoria delle Autorità regolamentari competenti nei singoli Stati membri (AGCOM in Italia).

Un doppio controllo, ai sensi della Direttiva SMA, da parte delle piattaforme online e delle Autorità per l'osservanza di analoghi obblighi, non appare né ragionevole né proporzionato.

Ne consegue che, come emerge anche dal considerando 3 succitato della Direttiva SMA, i FSMA presenti su una piattaforma online sono tenuti a rispettare le norme loro direttamente applicabili ai sensi della Direttiva SMA, mentre le piattaforme online non dovrebbero avere una responsabilità ai sensi dell'art. 28 *ter* sui contenuti diffusi dai FSMA attraverso le VLOP¹⁸⁹.

Naturalmente, dovrebbe trattarsi di contenuti tratti da uno SMA autorizzato o comunque soggetti a regolamentazione ai sensi della normativa settoriale applicabile nel singolo Stato membro¹⁹⁰.

6. La speciale responsabilità dei fornitori di VLOP

Alla luce dell'analisi svolta risulta piuttosto evidente che il rispetto delle garanzie espressamente previste per i MSP dalla CEDU e dalla Carta, nonché l'esistenza nei singoli Stati membri di un complesso di norme che regolamentano i MSP, pongono

della Commissione per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sull'attenuazione dei rischi sistemici per i processi elettorali a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2065 (OJ C, C/2024/3014, 26.04.2024). Secondo tale Raccomandazione, «I giornalisti e i fornitori di servizi di media svolgono un ruolo fondamentale nella raccolta, nel trattamento e nella comunicazione di informazioni al pubblico, ruolo che diviene ancora più cruciale durante i periodi elettorali. Le organizzazioni e i fornitori di servizi di informazione indipendenti con norme e procedure editoriali interne consolidate sono ampiamente considerati fonti di informazione affidabili. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto collaborare con le organizzazioni dei media indipendenti, le autorità di regolamentazione, la società civile e le organizzazioni di base, i verificatori di fatti, il mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti su iniziative volte a migliorare l'individuazione di informazioni affidabili e la possibilità per gli utenti di accedere a contenuti mediatici informativi pluralistici relativi alle elezioni, provenienti da fonti affidabili» (par. 49). Il rapporto tra fornitori di SMA e piattaforme online risulta qui quasi rovesciato dal momento che sono le seconde che dovrebbero apprendere dai primi metodologie e procedure per migliorare le informazioni affidabili soprattutto in periodi particolarmente sensibili per la salvaguardia della democrazia degli Stati membri, come quelli elettorali.

189. GRANDINETTI 2022-B, p. 105 ss.

190. V. *supra* paragrafi 3 e 5.1.

rilevanti questioni in merito all'attribuzione di potestà di fatto regolamentari in capo ai VLOPP. Infatti, questa sorta di delega di poteri risulta *prima facie* inconciliabile con tale assetto o comunque problematica¹⁹¹.

In questa situazione, assume rilevanza la speciale responsabilità dei VLOPP nella sospensione o limitazione della visione di contenuti informativi, la quale richiede, quantomeno, una conoscenza approfondita del complesso di norme applicabili ai MSP nei singoli Stati membri e della relativa prassi amministrativa.

Tuttavia, anche questo approccio comporta indirettamente il riconoscimento di un trasferimento di "competenze" dalle Autorità e organismi preposti alla vigilanza delle attività dei MSP a soggetti privati.

L'adozione da parte della Commissione europea, in collaborazione con i coordinatori dei servizi digitali, di orientamenti sull'applicazione degli artt. 28, 34 e 35 del DSA e dell'art. 28 *ter* della Direttiva SMA, nonché più in generale relativamente all'intervento dei VLOPP in caso di contenuti illegali, potrebbe rappresentare la soluzione più adeguata per mitigare il rischio di una completa delega di poteri a favore dei VLOPP nei confronti dei MSP.

In ogni caso, tali interventi potrebbero contribuire a superare una serie di dubbi interpretativi e applicativi, quali quelli illustrati in questo contributo.

Infatti, nonostante gli orientamenti siano solo volontari e privi di effetto giuridico, la Commissione europea potrebbe comunque fornire indicazioni ai VLOPP per l'implementazione degli obblighi previsti dal DSA e dall'EMFA nei confronti dei MSP, garantendo così una migliore tutela dei diritti fondamentali di questi ultimi rispetto all'ampia discrezionalità che i testi normativi lasciano ai VLOPP.

In questo quadro, assumono particolare rilevanza anche le norme di cui all'art. 18 dell'EMFA, già evidenziate sopra¹⁹², che prevedono:

- a) l'obbligo dei fornitori di VLOP di «avviare un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, su sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole,

entro un lasso di tempo ragionevole, per porre fine alle restrizioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro» (par. 6),

- b) la facoltà per il MSP di notificare l'esito e i dettagli di tale dialogo al Consiglio e alla Commissione e di richiedere al Consiglio di «emettere un parere sull'esito di tale dialogo, comprese, ove pertinenti, le azioni raccomandate» al fornitore di VLOP» (par. 6),
- c) l'obbligo del fornitore di VLOP di pubblicare su base annua informazioni dettagliate su:
 - i) il numero di casi in cui ha imposto restrizioni o sospensioni sulla base del fatto che il contenuto fornito da un MSP "qualificato" è risultato incompatibile con i suoi termini e condizioni;
 - ii) i motivi per l'imposizione di tali restrizioni o sospensioni, comprese le clausole specifiche dei termini e delle condizioni con cui il contenuto del MSP è stato ritenuto incompatibile;
 - iii) il numero di dialoghi intercorsi con i fornitori di servizi di media;
 - iv) il numero di casi in cui ha respinto dichiarazioni presentate da un fornitore di servizi di media e i motivi del rigetto;
 - v) il numero di casi in cui ha invalidato una dichiarazione presentata da un fornitore di servizi di media ai sensi del paragrafo 1 e i motivi di invalidazione (par. 8);
 - vi) l'emanazione da parte della Commissione di orientamenti «al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo» (par. 9).

7. Conclusioni

Dall'analisi svolta emerge che il *media privilege*, come disciplinato dall'EMFA, non rappresenta la soluzione definitiva per meglio regolamentare il rapporto tra MSP e VLOPP.

Infatti, il *media privilege* è solo un primo passo per rafforzare la natura speciale dei MSP quali fattori di democrazia dell'Unione europea.

La soluzione potrebbe, infatti, risiedere nella modifica delle procedure esistenti nei singoli Stati membri relativamente alla vigilanza e

191. Sul tema della delega di poteri ai fornitori di VLOP, v. GRANDINETTI 2022-B; DE GREGORIO 2019. V. anche note 81-97.

192. V. *supra* paragrafo 2.1.

all'applicazione delle sanzioni ai MSP per i contenuti diffusi online, quando violano normative settoriali. Ancora oggi, infatti, le procedure sono le stesse sia per l'ambiente online sia per quello offline. D'altro canto, se non si andasse in questa direzione, l'evoluzione delle tecnologie e delle modalità distributive dei contenuti potrebbe portare alla definitiva perdita di poteri in capo alle autorità nazionali legittimate democraticamente¹⁹³.

Medio tempore, occorrerebbe monitorare attentamente le condotte dei VLOPP per verificare che i loro interventi nei confronti dei MSP avvengano nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta.

Inoltre, considerato il rapporto di specialità tra EMFA e DSA, il primo dovrebbe astrattamente prevalere sul secondo o, quantomeno, dovrebbe essere favorita un'interpretazione delle norme rilevanti secondo la quale gli obiettivi dell'EMFA, e cioè l'indipendenza e l'autonomia dei MSP, rappresentino principi guida nell'applicazione del DSA e siano, quindi, particolarmente considerati nell'applicazione degli artt. 28, 34 e 35 del DSA.

Infatti, risulta evidente che il corretto coordinamento delle norme di cui al Regolamento DSA e di quelle di cui all'EMFA sia fondamentale al fine di non creare contraddizioni interne al sistema e per prevenire possibili contrasti con l'art. 11 della Carta anche alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia, nonché con l'art. 10 della CEDU come interpretato dalla Corte EDU.

Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni della Direttiva SMA relative alle piattaforme di condivisione video richiamate nell'ultimo capoverso dell'art. 18 dell'EMFA (e cioè l'art. 28 *ter* della Direttiva SMA).

Dall'analisi svolta emerge anche l'importanza di un'interpretazione restrittiva delle deroghe previste dall'art. 18, par. 4, ult. co. dell'EMFA, in modo da evitare derive che possano rappresentare un danno irrimediabile per i diritti fondamentali dei MSP qualificati.

In tal senso occorre valutare attentamente l'inapplicabilità del *media privilege* di cui all'art. 18,

par. 4, ult. co. dell'EMFA ai contenuti riconducibili a un MS che sia già oggetto di regolamentazione da parte delle Autorità o degli organismi del singolo Stato membro di appartenenza di quest'ultimo. Come visto, tali contenuti potrebbero facilmente distinguersi dagli altri dello stesso MSP diffusi online grazie ad un logo o ad una dicitura che identifichi il SMA o la pubblicazione di carattere giornalistico da cui gli stessi siano stati tratti o alla quale siano comunque collegati.

Infatti, in un'ottica di applicazione restrittiva delle deroghe, si potrebbe valutare se l'inapplicabilità del *media privilege* debba riguardare solo i contenuti che, pur riconducibili a un MSP qualificato, sfuggano a regolamentazione sulla base della disciplina applicabile nel singolo Stato membro di appartenenza o che non ricadano nella nozione di "pubblicazione di carattere giornalistico".

Inoltre, secondo l'interpretazione proposta delle norme, i contenuti degli MSP qualificati che siano già soggetti a regolamentazione settoriale, o che rientrino nella nozione di "pubblicazione di carattere giornalistico", sarebbero comunque sottoposti alle attività di moderazione dei VLOPP ai sensi dell'art. 18 dell'EMFA, ma beneficerebbero di un previo contraddittorio con questi ultimi prima che i loro contenuti possano essere sospesi o limitati.

In ogni caso, in base ad un'applicazione coordinata degli artt. 28, 34 e 35 del DSA e dell'art. 18, par. 4, ult. co. dell'EMFA, i VLOPP dovrebbero considerare la particolare natura dei media qualificati ai sensi del par. 1 dell'art. 18 dell'EMFA e la necessità, ribadita più volte nel DSA, di «prestare particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali»¹⁹⁴.

In quest'ottica, anche al fine di «beneficiare dei vantaggi di un mercato integrato e sviluppato»¹⁹⁵ e considerando che le norme vigenti lo permettono, sarebbe auspicabile una perimetrazione veloce e prevedibile delle attività di moderazione dei VLOPP nei confronti dei MSP qualificati, oltre che dell'applicazione della deroga prevista dall'art. 18, par. 4, ult. co., che potrebbe essere raggiunta grazie a un dialogo costruttivo e al coordinamento tra

193. V. a riguardo HUSOVEC 2024, secondo il quale «Through the DSA, parliaments can better learn and improve the content rules too. However, it is them who need to take the action. In liberal democracies, parliaments have the legitimacy to make content rules and are accountable to the judiciary and the public» (p. 54). V. *infra* nota 197.

194. Ad es. agli artt. 1, 14, par. 4, 34, par. 1, co. 1, lett. b), 35, parr. 1 e 3 del DSA.

195. Considerando 14 dell'EMFA.

il Consiglio, il Comitato, i coordinatori dei servizi digitali¹⁹⁶ e la Commissione europea¹⁹⁷.

Anche il coordinamento tra soggetti privati (VLOPP e MSP) e Autorità competenti, europee e nazionali, potrebbe favorire il rafforzamento della tutela dei diritti in campo, come ribadito dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa affermando che «Moreover, stronger collaboration between public authorities and the private sector is required»¹⁹⁸.

Infine, l'adozione di codici di condotta europei, elaborati dalle piattaforme online con le pertinenti autorità, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, ed in particolare i MSP, sotto la supervisione della Commissione europea¹⁹⁹, potrebbe contribuire alla effettiva tutela dei diritti fondamentali in campo.

196. Anche la cooperazione tra coordinatori dei servizi digitali (considerando 127-137 del DSA), nonché di questi con la Commissione europea, riveste una particolare importanza per le finalità illustrate (v. Capo IV del DSA). V. anche considerando 10 della Raccomandazione della Commissione [C\(2023\) 7170](#) final sul coordinamento delle risposte agli incidenti, cit., che incoraggia gli Stati membri, nelle more della piena applicazione del DSA, «ad assistere la Commissione nel suo compito di monitoraggio e applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi designate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati». Inoltre, la Raccomandazione sottolinea che: «(...) è auspicabile che gli Stati membri agiscano in modo coordinato a sostegno delle eventuali azioni di esecuzione che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri di cui al capo IV, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065.» (considerando 15). Sulla rilevanza di un coordinamento istituzionale v. anche Broughton Micova-Schnurr-Calee-Enstone 2024, «An inclusive, cooperative process should take place, possibly led by the Digital Services Board and the Commission to set priorities among the risk areas for meta-analysis, taxonomy of harms, and strategies for consistent use of information-gathering tools across services and over time, including setting and periodically reviewing standards for the relevant metrics and data.».

197. V. considerando 41, 45, 46, 53, 55, 56. artt. 13, 16, 18, 19 dell'EMFA. Per ulteriori riflessioni, v. anche quanto evidenzia HUSOVEC 2024, «The DSA's design has an implicit division of powers: parliaments make content rules and digital regulators only give the effect to them. This is why national and EU law are the sources of illegality, and why some of the DSA provisions explicitly only apply to illegal content (e.g. Article 16). The idea that the Commission could simply make on-the-go new content rules that would be specifically applicable to very large digital services has no support in the text of the Regulation. This division of powers has not only consequences for the separation of the executive from the legislative authority but also for the vertical division of powers between the Union and its Member States. If the European Commission were allowed to ad hoc regulate the illegality of content, it would encroach on the competencies that the Member States did not ask to be delegated through the Regulation. Thus, the attempt by the Commission to become a surrogate legislature would lead to an excess of its powers in two ways: an overreach of the executive, and an abuse of competence» (p. 52).

198. Text adopted by the Assembly on 1 October 2024 (26th sitting), cit.

199. Art. 45 del DSA.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2023), *Il Digital Services Act*, in L. Bolognini, E. Pelino, M. Scialdone (a cura di), "Digital Services Act e Digital Markets Act. Definizioni e prime applicazioni dei nuovi regolamenti europei", Giuffrè, 2023
- ASSOCIATION OF EUROPEAN RADIO (AER) (2022), *The Digital Services Act must safeguard freedom of expression online*, 18 January, 2022
- J. BARATA (2021), *The Digital Services Act and Its Impact on the Right to Freedom of Expression: Special Focus on Risk Mitigation Obligations*, Dsa Observatory, July 27, 2021
- M. BASSINI, O. POLLICINO (2023), *The reshaping of the freedom of expression in the digital environment in light of the role of social networks*, in A. Savin, J. Trzaskowski (eds.), "Research handbook on EU internet law", Edward Elgar Publishing, 2023
- L. BERTUZZI (2021), *Media exemption ruled out in DSA negotiations, but could return*, euractiv.com, 24 November 2021
- L. BOLOGNINI, E. PELINO, M. SCIALDONE (a cura di) (2023), *Digital Services Act e Digital Markets Act. Definizioni e prime applicazioni dei nuovi regolamenti europei*, Giuffrè, 2023
- S. BROUGHTON MICOVA, D. SCHNURR, A. CALEF, B. ENSTONE (2024) *Cross-Cutting Issues for DSA Systemic Risk Management: An Agenda for Cooperation*, Centre on Regulation in Europe (CERRE), 2024
- D. BUIJS (2021), *The Digital Services Act and the implications for news media and journalistic content (Part 1)*, Dsa Observatory, 2021
- I. BURI, J. VAN HOBOKEN (2022), *The Digital Services Act (DSA) proposal: a critical overview*, University of Amsterdam, 28 October 2022
- G. CAGGIANO (2021), *La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, aisdue.eu, 18 febbraio 2021, n. 1
- M. CANTERO GAMITO (2022), *Consistent regulatory and self-regulatory mechanisms for media freedom in the Digital Single Market. The European Media Freedom Act (EMFA) as meta-regulation*, RSCAS Working Papers 2022/42, European University Institute, 2022
- E. CAVASINO (2020), *Diritti e principi nello spazio giuridico europeo dei diritti fondamentali: un aspetto dell'esperienza costituzionale*, in "Rivista AIC", 2020, n. 1
- G. CERRINA FERONI (2024), *Informazione, un cambio di paradigma? L'impatto del Digital Services Act sul mondo dell'informazione*, Osservatorio sul giornalismo digitale, Report 2024
- P. CESARINI, G. DE GREGORIO, O. POLLICINO (2023), *The Media privilege in the European Media Freedom Act*, in "MediaLaws. Law and Policy of the Media in a Comparative Perspective", September 4, 2023
- M.L. CHIARELLA (2023), *Digital Markets Act (DMA) and Digital Services Act (DSA): New Rules for the EU Digital Environment*, in "Athens Journal of Law", vol. 9, 2023, n. 1
- F. CHIRICO (2023), *La nuova frontiera della regolazione europea dei media e delle piattaforme: dal DSA all'EMFA*, in C. Contessa, P. Del Vecchio (a cura di), "Testo Unico Servizi Media e Audiovisivi. Annotato con dottrina e giurisprudenza D.lgs. 8 novembre 2021 n. 208", Editoriale Scientifica, 2023
- P. CHURCH (2023), *The Digital Services Act (DSA): A New Era for Online Harms and Intermediary Liability*, in "Global Privacy Law Review", vol. 4, 2023, n. 1
- L. CILIBERTI (2024), *Il nuovo regolamento AGCOM sui titoli abilitativi per la diffusione dei servizi di media audiovisivi – Tra promozione del mercato e oneri burocratici*, in "MediaLaws", 2024, n. 1

- L. CILIBERTI (2023), *Le ADR delle Autorità indipendenti. Tra tutela effettiva dei consumatori e deflazione del contenzioso giudiziale*, Wolters Kluwer Italia-CEDAM, 2023
- L. CILIBERTI (2022), *Free flow of information – Il contrasto alla disinformazione in tempi di guerra*, in “MediaLaws”, 2022, n. 2
- L. CILIBERTI, L. SANFILIPPO (2024), *La coregolamentazione e l'autoregolamentazione nella nuova Direttiva SMA*, in R. Mastroianni, O. Pollicino, M. Bassini (a cura di), “Il T.U. dei servizi di media audiovisivi”, Giuffrè, 2024
- Y.M. CITINO (2022), *Verso l'European Media Freedom Act: la strategia europea contro le minacce al pluralismo e all'indipendenza dei media da una prospettiva de iure condendo*, in “MediaLaws”, 2022, n. 2
- M. COLANTONI (2023), *I “servizi di piattaforma per la condivisione di video” nel TUSMA e i compiti di AGCOM*, in G. Cassano, C.E. Cazzato, F. Di Ciommo (a cura di), “Trattato delle garanzie nelle comunicazioni”, Giuffrè, 2023
- M.D. COLE, C. ETTELDORF, C. ULLRICH (2021), *Updating the Rules for Online Content Dissemination. Legislative Options of the European Union and the Digital Services Act Proposal*, Nomos, 2021
- G.L. CONTI (2018), *Manifestazione di pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, Rivista AIC, 2018, n. 4
- M. CUNIBERTI (2022), *La professione del giornalista*, in G.E. Vigevani, O. Pollicino, C. Melzi d'Eril et al. (a cura di), “Diritto dell'Informazione e dei Media”, Giappichelli, 2022
- M. CUNIBERTI (2017), *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in “MediaLaws”, 2017, n. 1
- L. DANIELE (2020), *Diritto dell'Unione europea. Sistema Istituzionale – Ordinamento – Tutela giurisdizionale – Competenze*, con la collaborazione di S. Amadeo, G. Biagioni, C. Schepisi, F. Spitaleri, VIII ed., Giuffrè, 2020
- G. DE GREGORIO (2019), *From Constitutional Freedoms to the Power of the Platforms: Protecting Fundamental Rights Online in the Algorithmic Society*, in “European Journal of Legal Studies”, vol. 11, 2019, n. 2
- F. DE STEFANI (2023), *Definizione e disciplina di: “destinatario”, “hosting”, “piattaforma” e “motori di ricerca”*, in L. BOLOGNINI, E. PELINO, M. SCIALDONE (a cura di), *Digital Services Act e Digital Markets Act. Definizioni e prime applicazioni dei nuovi regolamenti europei*, Giuffrè, 2023
- M. DEL MORAL SÁNCHEZ (2024), *The Devil is in the Procedure: Private Enforcement in the DMA and the DSA*, in “University of Bologna Law Review”, vol. 9, 2024, n. 1
- D. DERGACHEVA, V. KUZNETSOVA, R. SCHARLACH, C. KATZENBACH (2023), *One Day in Content Moderation. Analyzing 24 h of Social Media Platforms' Content Decisions through the DSA Transparency Database*, Center for Media, Communication, and Information Research (ZeMKI), Lab Platform Governance, Media, and Technology (PGMT), University of Bremen, 2023
- F. DONATI (2019), *La tutela dei minori nella Direttiva (UE) 2018/1808*, in G. Abbamonte, E. Apa, O. Pollicino (a cura di), “La riforma del mercato audiovisivo europeo”, Giappichelli, 2019
- N. EDER (2024), *Making Systemic Risk Assessments Work: How the DSA Creates a Virtuous Loop to Address the Societal Harms of Content Moderation*, in “German Law Journal”, 2024, forthcoming
- Z. EFRONI (2021), *The Digital Services Act: Risk-Based Regulation of Online Platforms*, in “Internet Policy Review”, November 2021
- EU DISINFO LAB (2023), *Policy Statement on Article 17 of the proposed European Media Freedom Act*, disinfo.eu, 24 January 2023

- EUROPEAN PUBLISHERS COUNCIL (2022), *European Commission unveils bold and ambitious Media Freedom Act*, 16 September 2022
- F. FERRARO (2019), *Vecchi e nuovi problemi in tema di efficacia diretta orizzontale della Carta*, in “federalismi.it”, 2019, n. 10
- L. FLORE (2023), *Disciplina dell’editoria e ordine dei giornalisti*, in G. Avanzini, G. Matucci, L. Musselli (a cura di), “Informazione e media nell’era digitale”, Giuffrè, 2023
- W. FOLKERT, S.L. KALÈDA, P.-J. LOEWENTHAL (2024), *The EU Digital Services Act*, online ed., Oxford University Press, 2024
- G. FROSIO, C. GEIGER (2023), *Taking fundamental rights seriously in the Digital Services Act’s platform liability regime*, in “European Law Journal”, November 2023
- C. GOANTA, T. BERTAGLIA, A. IAMNITCHI (2022), *The Case for a Legal Compliance API for the Enforcement of the EU’s Digital Services Act on Social Media Platforms*, in “FAccT ’22: Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency”, Association for Computing Machinery, 2022
- G. GOSZTONYI, E. GALEWSKA, A. ŠKOLKAY (2024), *Challenges of Monitoring Obligations in the European Union’s Digital Services Act*, in “ELTE Law Journal”, 2024, n. 1
- O. GRANDINETTI (2022), *Il Testo unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2022, n. 4
- O. GRANDINETTI (2022-A), *Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online*, in “Rivista italiana di informatica e diritto”, 2022, n. 1
- O. GRANDINETTI (2022-B), *Le piattaforme digitali tra libertà di impresa e libertà di espressione e di informazione*, in R. Mastroianni, F. Ferraro (a cura di), “Libertà di informazione e diritto dell’Unione europea. Le nuove sfide a tutela della democrazia e del pluralismo”, Editoriale Scientifica, 2022
- O. GRANDINETTI (2021), *Facebook vs. CasaPound e Forza Nuova, ovvero la disattivazione di pagine social e le insidie della disciplina multilivello dei diritti fondamentali*, in “MediaLaws”, 2021, n. 1
- O. GRANDINETTI (2012), *Il Tar Lazio sull’accesso alla piattaforma Sky*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2012, n. 7
- M. HUSOVEC (2024), *The Digital Services Act’s red line: what the Commission can and cannot do about disinformation*, in “Journal of Media Law”, vol. 16, 2024, n. 1
- S. LATTANZI (2022), *La lotta alla disinformazione nei rapporti tra Unione e Stati terzi alla luce del conflitto russo-ucraino*, in R. Mastroianni, F. Ferraro (a cura di), “Libertà di informazione e diritto dell’Unione europea. Le nuove sfide a tutela della democrazia e del pluralismo”, Editoriale Scientifica, 2022
- J. LAUX, S. WACHTER, B. MITTELSTADT (2021), *Taming the few: Platform regulation, independent audits, and the risks of capture created by the DMA and DSA*, in “Computer Law & Security Review”, vol. 43, 2021
- G. LO TAURO (2016), *Verso una tutela integrata dei diritti fondamentali in Europa. Il sistema multilivello di protezione e i rapporti tra ordinamenti: alla ricerca della tutela più estesa*, in “Fogli di lavoro per il Diritto Internazionale”, 2016, n. 4
- A. MAFFEO (2022), *La sottile linea di confine tra libertà di informazione e propaganda di guerra: il caso RT France*, in R. Mastroianni, F. Ferraro (a cura di), “Libertà di informazione e diritto dell’Unione europea. Le nuove sfide a tutela della democrazia e del pluralismo”, Editoriale Scientifica, 2022
- C. MALAVENDA, C. MELZI D’ERIL, G.E. VIGEVANI (2012), *Le regole del giornalismo. Istruzioni per un mestiere pericoloso*, il Mulino, 2012

- A. MANTELERO (2022), *Fundamental rights impact assessments in the DSA*, in “Verfassungsblog”, 1 November 2022
- M. MARONI, E. BROGI (2021), *Freedom of expression and the rule of law: the debate in the context of online platform regulation*, in P.L. Parcu, E. Brogi (eds.), “Research Handbook on EU Media Law and Policy”, Edward Elgar, 2021
- S. MARTINELLI (2023), *I contratti della Platform Economy. Ruoli e responsabilità delle piattaforme*, Giapichelli, 2023
- C. MASSA (2024), *L’European Media Freedom Act e il suo impatto sul Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*, in R. Mastroianni, O. Pollicino, M. Bassini (a cura di), “Il T.U. dei servizi di media audiovisivi”, Giuffrè, 2024
- J. MCHANGAMA, N. ALKIVIADOU, R. MENDIRATTA (2022), *Thoughts On The Dsa: Challenges, Ideas and the Way Forward through International Human Rights Law*, The future of free speech, 2022
- I. McMILLAN (2019), *Enforcement Through the Network: The Network Enforcement Act and Article 10 of the European Convention on Human Rights*, in “Chicago Journal of International Law”, vol. 20, 2019, n. 1
- M. MONTI (2020), *La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura nelle azioni dell’Unione Europea (Code of practice on disinformation)*, in “federalismi.it”, 2020, n. 11
- M. MONTI (2019), *Privatizzazione della censura e Internet Platforms: la libertà d’espressione e i nuovi censori dell’agorà digitale*, in “Rivista italiana di informatica e diritto”, 2019, n. 1
- L. MUSSELLI (2024), *La tutela dei minori tra media audiovisivi e servizi di condivisione video*, in R. Mastroianni, O. Pollicino, M. Bassini (a cura di), “Il T.U. dei servizi di media audiovisivi”, Giuffrè, 2024
- G. MUTO (2022), *European Media Freedom Act: la tutela europea della libertà dei media*, in “MediaLaws”, 2022, n. 3
- B. NASCIMBENE (2021), *Carta dei diritti fondamentali, applicabilità e rapporti fra giudici: la necessità di una tutela integrata*, European Papers, vol. 6, 2021, n. 1
- I. NENADIC, E. BROGI (2024), *The Game of Boards: The role of authorities in concerting the Digital Services Act and the Media Freedom Act for protecting media freedom*, in “MediaLaws. Law and Policy of the Media in a Comparative Perspective”, 28 August 2024
- S. NIKOLTCHEV (ed.) (2008), *IRIS Special: Editorial Responsibility*, European Audiovisual Observatory, 2008
- R. NIRO (2021), *Piattaforme digitali e libertà di espressione fra autoregolamentazione e coregolamentazione: Note ricostruttive*, in “Osservatorio sulle fonti”, 2021, n. 3
- K. PACUŁA (2024), *Inquiry into the validity of the Digital Services Act and the role of the representative associations under that regulation. Comments on the first decisions of the EU courts casting light on the DSA*, ERA Forum, vol. 25, 2024
- A. PALUMBO, J. PIEMONTE (2023), *Delega di funzioni regolamentari e lotta ai rischi sistemici causati dalla disinformazione nel Digital Services Act: quali rischi per la libertà di espressione?*, in “MediaLaws”, 2023, n. 3
- C. PAPAÉVANGELOU (2023), *‘The non-interference principle’: Debating online platforms’ treatment of editorial content in the European Union’s Digital Services Act*, in “European Journal of Communication”, vol. 38, 2023, n. 5
- P.L. PARCU, E. BROGI (eds.) (2021), *Research Handbook on EU Media Law and Policy*, Edward Elgar, 2021
- O. POLLICINO (2022), *Migrazioni di idee costituzionali e implicazioni per le opzioni rilevanti di politica del diritto: il caso della strategia europea contro la disinformazione on line*, in R. Mastroianni, F. Ferraro (a

- cura di), “Libertà di informazione e diritto dell’Unione europea. Le nuove sfide a tutela della democrazia e del pluralismo”, Editoriale Scientifica, 2022
- O. POLLICINO (2019), *L’“autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in “federalismi.it”, 2019, n. 19
- O. POLLICINO (2018), *L’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali previsti dalla Carta. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di digital privacy come osservatorio privilegiato*, in “MediaLaws”, 2018, n. 3
- O. POLLICINO, G. DE GREGORIO (2024), *Le piattaforme di condivisione di video dalla Direttiva E-Commerce al Digital Services Act*, in R. Mastroianni, O. Pollicino, M. Bassini (a cura di), “Il T.U. dei servizi di media audiovisivi”, Giuffrè, 2024
- O. POLLICINO, P. DUNN (2024), *Disinformazione e intelligenza artificiale nell’anno delle global elections: rischi (ed opportunità)*, in “federalismi.it”, 2024, n. 12
- O. POLLICINO, P. DUNN (2024-A), *Intelligenza artificiale e democrazia, Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Bocconi University Press, 2024
- E. PSYCHOGIOPOULOU (2022), *Judicial Dialogue and Digitalization: CJEU Engagement with ECtHR Case Law and Fundamental Rights Standards in the EU*, in “Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law”, vol. 13, 2022, n. 2
- J.P. QUINTAIS, N. APPELMAN, R.Ó. FATHAIGH (2023), *Using Terms and Conditions to apply Fundamental Rights to Content Moderation*, in “German Law Journal”, vol. 24, 2023, n. 5
- T. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (2021), *The background of the Digital Services Act: looking towards a platform economy*, ERA Forum, vol. 22, 2021
- G. SCHLAG (2023), *European Union’s Regulating of Social Media: A Discourse Analysis of the Digital Services Act*, in “Politics and Governance”, vol. 11, 2023, n. 3
- V. SZÉP, R. WESSEL (2023), *Balancing restrictive measures and media freedom: RT France v. Council*, in “Common Market Law Review”, vol. 60, 2023, n. 5
- D. TAMBINI (2021), *What is journalism? The paradox of media privilege*, in “European Human Rights Law Review”, 2021, n. 5
- S. TOMMASI (2023), *The Risk of Discrimination in the Digital Market. From the Digital Services Act to the Future*, Springer, 2023
- I. TOURKOCHORITI (2023), *The Digital Services Act and the EU as the Global Regulator of the Internet*, in “Chicago Journal of International Law”, vol. 24, 2023, n. 1
- Y. TSFATI, H.G. BOOMGAARDEN, J. STRÖMBÄCK et al. (2020), *Causes and consequences of mainstream media dissemination of fake news: literature review and synthesis*, in “Annals of the International Communication Association”, vol. 44, 2020, n. 2
- J. VAN HOBOKEN, J.P. QUINTAIS, N. APPELMAN et al. (2023), *Putting the Digital Services Act Into Practice: Enforcement, Access to Justice, and Global Implications*, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2023-132023, 2023
- J.A. WINTER (1972), *Direct Applicability and Direct Effect Two Distinct and Different Concepts in Community Law*, in “Common Market Law Review”, vol. 9, 1972, n. 4